



MINISTERO
DELL'INTERNO

RIFORMA COSTITUZIONALE 2016

IL REFERENDUM

**DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

A cura del
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI



PRESENTAZIONE

La consultazione referendaria del prossimo 4 dicembre interesserà **46.714.950** elettori sul territorio nazionale - di cui **1.344** residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia - nonché **3.963.580** residenti all'estero e **31.462** temporaneamente all'estero che hanno presentato richiesta di voto per corrispondenza (*).

Questo *dossier* intende offrire una serie di informazioni a cittadini e addetti ai lavori. Un cenno sulle origini del referendum in Italia, l'iter dei lavori parlamentari del disegno di legge costituzionale, il testo di legge di riforma a fronte della Costituzione, le modalità e le operazioni di voto in Italia e all'estero, gli elettori e le sezioni in Italia e all'estero e molti altri approfondimenti.

Tra le curiosità: i comuni con il corpo elettorale meno numeroso e più numeroso, i giovani che voteranno per la prima volta, gli Stati e le Regioni con il numero minore ed il numero maggiore di elettori italiani residenti o temporaneamente all'estero che voteranno per corrispondenza.

Anche per questa edizione, è stata realizzata la versione digitale pubblicata su www.interno.gov.it – consultabile sia nella versione integrale, sia per singoli argomenti – e un questionario pubblicato *on line* di *customer satisfaction*, a conferma del quotidiano impegno di un'Amministrazione trasparente, accessibile e partecipata.

Elisabetta Belgiorno
Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

(*) Dati rilevati al 1° dicembre 2016

INDICE

	<i>pagina</i>
CENNI STORICI	6
LA RIFORMA COSTITUZIONALE	7
L'iter dei lavori parlamentari di approvazione della legge di riforma costituzionale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016, n. 88)	8
Il testo della legge costituzionale a fronte con il testo vigente della Costituzione	9
• Tabella 1 - Le modifiche a leggi costituzionali	34
• Tabella 2 - Gli articoli non recanti modifiche al testo della Costituzione	37
IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO	40
La fase preparatoria e le ordinanze della Corte di cassazione	41
Dall'indizione alla proclamazione	47
Il decreto presidenziale di indizione	48
Il manifesto di convocazione dei comizi	49
Il voto in Italia	
• Le liste degli elettori	50
• Le sezioni elettorali	52
• La tessera elettorale	53
• La propaganda referendaria	55
• Le agevolazioni tariffarie di viaggio	58
• I componenti dei seggi ed i compensi	61
• Gli orari di voto e di scrutinio	67
• Il ciclo del voto e dello scrutinio	68
• L'elettore al seggio	69
• La scheda di voto	70
Il voto all'estero	
• Le ripartizioni della circoscrizione Estero	71
• Gli Stati della circoscrizione Estero	72
• Il voto degli elettori residenti all'estero	75
• Il voto degli elettori temporaneamente all'estero	77
• Lo scrutinio del voto espresso all'estero	78
• Lo schema del voto espresso all'estero	79
• La scheda di voto	80
I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI	81
Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale	82
Gli elettori all'estero e le sezioni della circoscrizione Estero	85
Il totale degli elettori in Italia e all'estero	86
Le curiosità	
• I comuni con il corpo elettore meno numero e più numeroso	87
• I diciottenni al voto	87
• Gli optanti per il voto in Italia	87
• Gli elettori italiani residenti all'estero che votano per corrispondenza distinti per ripartizioni della circoscrizione Estero e per Stati	88

INDICE

	<i>pagina</i>
• Gli elettori italiani residenti all'estero che votano per corrispondenza distinti per ripartizioni della circoscrizione Estero e per regioni	92
• Gli elettori italiani temporaneamente all'estero che hanno presentato domanda di voto all'estero per corrispondenza distinti per ripartizioni della circoscrizione Estero e per Stati	95
• Gli elettori italiani temporaneamente all'estero che hanno presentato domanda di voto all'estero per corrispondenza distinti per ripartizioni della circoscrizione Estero e per regioni	99
• Gli Stati con il minor numero ed il maggior numero di elettori italiani residenti all'estero e temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza	102
• Le regioni con il minor numero ed il maggior numero di elettori italiani residenti all'estero e temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza	103
I REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE	104
Il referendum costituzionale del 7 ottobre 2001	106
Il referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006	107
LE FONTI NORMATIVE	108
IL GLOSSARIO	111

CENNI STORICI

Nel nostro Paese, la legge 29 marzo 1903, n. 103, sulla municipalizzazione dei servizi pubblici - presentata dal Ministro dell'interno Giovanni Giolitti a firma di Vittorio Emanuele e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 3 aprile 1903, n. 78 - ha introdotto un voto popolare simile al *referendum*.

L'articolo 13 stabiliva testualmente che *«In seguito al parere favorevole della Commissione, la deliberazione del Consiglio Comunale è sottoposta al voto degli elettori del Comune convocati con manifesto della Giunta municipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa. L'elettore vota pel sì o pel no sulla questione dell'assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio Comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà essere trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione»*.

Durante la seconda guerra mondiale, il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 - emanato dal governo Bonomi a firma di Umberto di Savoia Principe di Piemonte - disponeva che dopo la liberazione del territorio nazionale sarebbe stata eletta a suffragio universale, diretto e segreto un'Assemblea Costituente per scegliere la forma dello Stato e dare all'Italia una nuova Costituzione.

Il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, emanava le norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

Il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 - emanato dal governo De Gasperi a firma di Umberto di Savoia Principe di Piemonte - oltre ad integrare la normativa elettorale vigente, affidava, per la prima volta, la scelta della forma istituzionale dello Stato Italiano (Monarchia o Repubblica) ad un *referendum* popolare da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente.



Il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, stabiliva tra l'altro, all'articolo 4, secondo comma, che l'Assemblea Costituente doveva essere sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Detto termine fu però prorogato prima al 24 giugno 1947 (legge costituzionale 21 febbraio 1947, n. 1) e successivamente non oltre il 31 dicembre 1947 (legge costituzionale 17 giugno 1947, n. 2).

Inoltre il decreto luogotenenziale n. 99, emanato nella stessa data del 16 marzo 1946, convocava i comizi elettorali *«per il giorno 2 giugno 1946, per deliberare, mediante "referendum", sulla forma istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati all'Assemblea Costituente»*.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219, furono successivamente dettate ulteriori norme per lo svolgimento del *referendum*.

Il primo *referendum* popolare si svolse, quindi, il 2 e il 3 giugno 1946 e proclamò la nascita della Repubblica Italiana.

Sempre il 2 e 3 giugno venne eletta l'Assemblea Costituente che approvò la Costituzione della Repubblica Italiana il 22 dicembre 1947, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.


LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

L'ITER DEI LAVORI PARLAMENTARI DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016)

Il disegno di legge è stato presentato dal Governo l'8 aprile 2014 (atto S.1429).



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2016

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

IL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE A FRONTE CON IL TESTO VIGENTE DELLA COSTITUZIONE

Il testo della legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 gennaio 2016, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, e dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 2016, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.



LEGENDA

Il testo a fronte è stato predisposto utilizzando quello del Servizio Studi della Camera dei deputati limitatamente agli articoli modificati.

La tabella n. 1 reca inoltre le modifiche apportate dal testo a leggi costituzionali e nella tabella n. 2 sono riportati gli articoli del testo che non modificano la Costituzione, né leggi costituzionali.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	
TITOLO IV RAPPORTI POLITICI	
articolo 48	articolo 48
	<i>articolo 38, comma 1</i>
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.	<i>Identico</i>
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.	<i>Identico</i>
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati , alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	<i>Identico</i>
PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
TITOLO I IL PARLAMENTO	
Sezione I Le Camere	
articolo 55	articolo 55
	<i>articolo 1</i>
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	<i>Identico</i>
	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

	l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	Identico
articolo 57	articolo 57
	<i>articolo 2</i>
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Abrogato
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

<p>circostrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
	<p>La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.</p>
	<p>Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.</p>
articolo 58	articolo 58
	<i>articolo 38, comma 2</i>
<p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.</p>	<p>Abrogato</p>
articolo 59	articolo 59
	<i>articolo 3</i>
<p>E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.</p>
articolo 60	articolo 60
	<i>articolo 4</i>
<p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p>	<p>La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.</p>
<p>La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p>La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>
articolo 61	articolo 61
	<i>articolo 38, comma 3</i>
<p>Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle</p>	<p>L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima</p>

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione .
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente .
articolo 62	articolo 62
	<i>articolo 38, comma 4</i>
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	<i>Identico</i>
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	Abrogato
articolo 63	articolo 63
	<i>articolo 5</i>
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>
	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	<i>Identico</i>
articolo 64	articolo 64
	<i>articolo 6</i>
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	<i>Identico</i>
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	<i>Identico</i>
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere , hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle delle Camere . Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	
	I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
articolo 66	articolo 66
	<i>articolo 7</i>
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	<i>Identico</i>
	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.
articolo 67	articolo 67
	<i>articolo 8</i>
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
articolo 69	articolo 69
	<i>articolo 9</i>
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.	I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II La formazione delle leggi	
articolo 70	articolo 70
	<i>articolo 10</i>
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

	<p>articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.</p>
	<p>Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p>
	<p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p>
	<p>L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p>
	<p>I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.</p>
	<p>I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.</p>
	<p>Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare</p>

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

	osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
articolo 71	articolo 71
	<i>articolo 11</i>
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	<i>Identico</i>
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
articolo 72	articolo 72
	<i>articolo 12</i>
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma , presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>	<p>I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>
<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>	<p>Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
	<p>Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.</p>
	<p>Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del</p>

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

	procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.
articolo 73	articolo 73
	<i>articolo 13</i>
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.	Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
	Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
	<i>articolo 38, comma 5</i>
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	<i>Identico</i>
articolo 74	articolo 74
	<i>articolo 14</i>
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	<i>Identico</i>
	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

articolo 75	articolo 75
	<i>articolo 15</i>
È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	<i>Identico</i>
Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti gli elettori .
La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati , e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i> .	<i>Identico</i>
articolo 77	articolo 77
	<i>articolo 16</i>
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale,

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

	della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
articolo 78	articolo 78
	<i>articolo 17</i>
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.	La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
articolo 79	articolo 79
	<i>articolo 18</i>
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati , in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.	<i>Identico</i>
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	<i>Identico</i>
articolo 80	articolo 80
	<i>articolo 19</i>
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano	La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
articolo 81	articolo 81
	<i>articolo 38, comma 6</i>
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	<i>Identico</i>
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.	<i>Identico</i>
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.	La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	<i>Identico</i>
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
articolo 82	articolo 82
	<i>articolo 20</i>
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.	A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
articolo 83	articolo 83
	<i>articolo 21</i>
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	<i>Identico</i>
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	Abrogato
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
articolo 85	articolo 85
	<i>articolo 22</i>
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	<i>Identico</i>
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali , per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta , o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova . Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
articolo 86	articolo 86
	<i>articolo 23</i>
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati .
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
articolo 87	articolo 87
	<i>articolo 38, comma 7</i>
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	<i>Identico</i>
Può inviare messaggi alle Camere.	<i>Identico</i>
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	<i>Identico</i>
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	<i>Identico</i>
Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	<i>Identico</i>
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	<i>Identico</i>
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico</i>
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico</i>
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico</i>
articolo 88	articolo 88
	<i>articolo 24</i>
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente , sciogliere la Camera dei deputati.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	<i>Identico</i>
TITOLO III IL GOVERNO	
Sezione I Il Consiglio dei Ministri	
articolo 94	articolo 94
	<i>articolo 25</i>
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
articolo 96	articolo 96
	<i>articolo 26</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II La Pubblica Amministrazione	
articolo 97	articolo 97
	<i>articolo 27</i>
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.	<i>Identico</i>
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.	<i>Identico</i>
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.	<i>Identico</i>
Sezione III Gli organi ausiliari	
articolo 99	articolo 99
	<i>articolo 28</i>
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.	Abrogato
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.	Abrogato
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.	Abrogato

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

TITOLO V	
	<i>articolo 38, comma 8</i>
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI	LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI
articolo 114	articolo 114
	<i>articolo 29</i>
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province , dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	<i>Identico</i>
articolo 116	articolo 116
	<i>articolo 30</i>
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.	<i>Identico</i>
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	<i>Identico</i>
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere <i>l)</i> , limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, <i>n)</i> e <i>s)</i> , possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti , sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere <i>l)</i> , limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, <i>m)</i>, limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, <i>n)</i>, o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, <i>q)</i>, limitatamente al commercio con l'estero, <i>s)</i> e <i>u)</i>, limitatamente al governo del territorio , possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse , sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio . La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.
articolo 117	articolo 117
	<i>articolo 31</i>
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

<p>dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p>	<p>dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) <i>identica</i></p> <p>b) <i>identica</i></p> <p>c) <i>identica</i></p> <p>d) <i>identica</i></p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) <i>identica</i></p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;</p> <p>h) <i>identica</i></p> <p>i) <i>identica</i></p> <p>l) <i>identica</i></p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;</p> <p>n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni</p>
--	---

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

<p>p) legislazioni elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>	<p>sull'istruzione e formazione professionale;</p> <p>p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;</p> <p>t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;</p> <p>u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;</p> <p>v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;</p> <p>z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.</p>
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a</p>	<p>Abrogato</p>

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

<p>carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>	
<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p>
	<p>Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.</p>
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>	<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>
<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni</p>	<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle</p>

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

<p>altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p>	<p>Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p>
<p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>articolo 118</p>	<p>articolo 118</p>
	<p><i>articolo 32</i></p>
<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>
	<p>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.</p>
<p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p>	<p>I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p>
<p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p>	<p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.</p>
<p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p>Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

articolo 119	articolo 119
	<i>articolo 33</i>
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.	<i>Identico</i>
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province , alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province , Città metropolitane e Regioni.	Per promuovere lo sviluppo economico la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

articolo 120	articolo 120
	<i>articolo 34 e articolo 38, comma 9</i>
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.	<i>Identico</i>
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta , può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.
articolo 121	articolo 121
	<i>articolo 38, comma 10</i>
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.	<i>Identico</i>
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.	Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	<i>Identico</i>

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

articolo 122	articolo 122
	<i>articolo 35</i>
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	<i>articolo 38, comma 11</i>
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati , ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	<i>Identico</i>
articolo 126	articolo 126
	<i>articolo 36</i>
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere	<i>Identico</i>

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.	
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.	<i>Identico</i>
articolo 132	articolo 132
	<i>articolo 38, comma 12</i>
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.	<i>Identico</i>
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni , che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni , che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
articolo 133	articolo 133
	<i>articolo 38, comma 13</i>
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.	Abrogato
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	<i>Identico</i>
TTITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI Sezione I La Corte Costituzionale	
articolo 134	articolo 134
	<i>articolo 13, comma 2</i>
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello	<i>Identico</i>

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	
	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
articolo 135	articolo 135
	<i>articolo 37</i>
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.	La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.	<i>Identico</i>
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	<i>Identico</i>
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	<i>Identico</i>
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.	<i>Identico</i>
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	<i>Identico</i>
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

TABELLA 1 - LE MODIFICHE A LEGGI COSTITUZIONALI

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1	
Testo vigente	Testo di legge costituzionale
	<i>articolo 38, comma 14</i>
articolo 12	articolo 12
1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.	<i>Identico</i>
2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.	2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.	<i>Identico</i>
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.	<i>Identico</i>

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1	
Testo vigente	Testo di legge costituzionale
	<i>articolo 38, comma 15</i>
articolo 5	articolo 5
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.	1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati , anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati .
articolo 8	articolo 8
1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e	1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

<p>sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.</p>	<p>sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera dei deputati.</p>
<p>2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.</p>	<p>4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera dei deputati.</p>
<p>articolo 9</p>	<p>articolo 9</p>
<p>1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera dei deputati invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.</p>
<p>2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.</p>	<p>2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera dei deputati con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.</p>
<p>3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.</p>	<p>3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera dei deputati e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.</p>
<p>4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>articolo 10</p>	<p>articolo 10</p>
<p>1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza</p>	<p>1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza</p>

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.	ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera dei deputati , salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.	<i>Identico</i>
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.	3. La Camera dei deputati , nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.	<i>Identico</i>

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo di legge costituzionale</i>
	<i>articolo 38, comma 16</i>
articolo 3	articolo 3
1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.	1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da ciascuna Camera , a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera .

TABELLA 2 - GLI ARTICOLI NON RECANTI MODIFICHE AL TESTO DELLA COSTITUZIONE

**Articolo 39
(Disposizioni transitorie)**

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.

12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Articolo 40 (Disposizioni finali)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Articolo 41 (Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO


IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

La fase preparatoria e le ordinanze della Corte di cassazione

Fase preparatoria

Per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali è prevista una doppia deliberazione da parte della Camera e del Senato ad intervallo non minore di tre mesi. Nel caso in cui l'approvazione, in seconda deliberazione, sia avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, ma inferiore ai due terzi, ha luogo la pubblicazione del testo della legge nella Gazzetta Ufficiale, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge un quinto dei membri di una delle Camere, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere che si proceda al referendum con apposita richiesta alla Cancelleria della Corte di cassazione.



Fase di controllo

La fase del controllo della richiesta referendaria compete all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, che decide sulla legittimità della richiesta stessa entro 30 giorni dalla presentazione, contestando entro lo stesso termine eventuali irregolarità ai presentatori, i quali devono provvedere a sanarle entro 20 giorni dalla data dell'ordinanza.

Entro le successive 48 ore, l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta con ordinanza, che è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale e notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro 5 giorni, ai delegati dei richiedenti.



Ufficio centrale per il referendum

E' composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente. Per la validità delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri (articolo 12 della legge n. 352/1970).

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

La fase preparatoria e le ordinanze della Corte di cassazione

Le ordinanze della Corte di cassazione

- Ordinanza Ufficio centrale per il referendum 6 maggio 2016:
L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme all'articolo 138 della Costituzione e alla legge n. 352/1970 e ammesso la richiesta di referendum depositata il 19 aprile dai delegati di 166 deputati della Camera



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, così composto:

Presidente

SIOTTO dott.ssa Maria Cristina

Consiglieri

NAPPI dott. Aniello

BERNABAI dott. Renato

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano - relatore

D'ISA dott. Claudio

NOVIK dott. Adet Toni

BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

NAPOLETANO dott. Giuseppe

PRESTIPINO dott. Antonio

CAMMINO dott.ssa Matilde

GALLO dott. Domenico

SA V ANI dott. Piero

TARDI O dott.ssa Angela

BIANCHINI dott. Bruno

IZZO dott. Fausto

AMENDOLA dott.ssa Adelaide

AMBROSIO dott.ssa Annamaria

DI IASI dott.ssa Camilla

IACOBELLIS dott. Marcello

CARCANO dott. Domenico

DE MASI dott. Oronzo

riunito il 6 maggio 2016, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ritenuto

che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato - ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», con approvazione finale in data 12 aprile 2016;

che il 19 aprile 2016, come da verbale in atti, è stata depositata nella cancelleria della Corte di cassazione dai deputati in carica Roberto Occhiuto, Stefano Quaranta e Cristian Invernizzi, scelti quali delegati da 166 deputati in carica della Camera, una richiesta di referendum avente ad oggetto il predetto testo di legge costituzionale;

che, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge n. 352 del 1970, le firme dei 166 deputati richiedenti il referendum sono state autenticate dalla segreteria

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

La fase preparatoria e le ordinanze della Corte di cassazione

della Camera dei deputati con attestazione che i parlamentari sottoscrittori sono in carica;

che il 20 aprile 2016, come da verbale in atti, sono state depositate nella cancelleria della Corte di cassazione altre due richieste di *referendum*, aventi entrambe ad oggetto l'indicato testo di legge costituzionale, la prima dai senatori in carica Vito Claudio Crimi, Loredana De Petris e Gian Marco Centinaio, scelti quali delegati da 103 senatori in carica, la seconda dai deputati in carica Ettore Rosato, Maurizio Enzo Lupi e Lorenzo Dellai, scelti quali delegati da 237 deputati in carica;

che, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge n. 352 del 1970, le firme dei 103 senatori e dei 237 deputati richiedenti il *referendum* sono state autenticate, rispettivamente, dalla segreteria del Senato della Repubblica e dalla segreteria della Camera dei deputati, con attestazione che i parlamentari sottoscrittori sono in carica;

che il 3 maggio 2016, come da verbale in atti, è stata depositata nella cancelleria della Corte di cassazione una ulteriore richiesta di *referendum*, avente anch'essa ad oggetto l'indicato testo di legge costituzionale, dai senatori in carica Luigi Enrico Zanda, Renato Schifani e Karl Zeller, scelti quali delegati da 151 senatori in carica;

che, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge n. 352 del 1970, le firme dei 151 senatori richiedenti il *referendum* sono state autenticate dalla segreteria del Senato della Repubblica, con attestazione che i parlamentari sottoscrittori sono in carica.

Considerato

che le sopra menzionate quattro richieste referendarie contengono - ai sensi degli artt. 4, primo comma, e 6, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 - sia l'indicazione della legge costituzionale che si intende sottoporre a votazione popolare, sia la citazione della data della sua approvazione finale da parte delle Camere, della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella quale è stata pubblicata, sia la designazione (per ciascuna richiesta) di tre delegati scelti tra i richiedenti;

che le quattro richieste - nel rispetto dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 352 del 1970 - sono pervenute nella cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale effettuata ai sensi dell'art. 3 della pili volte citata legge n. 352 del 1970;

che ciascuna delle quattro richieste referendarie è stata effettuata da un numero di parlamentari non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera di appartenenza (art. 6, primo comma, della legge n. 352 del 1970), cioè ad un quinto dei 630 deputati della Camera e ad un quinto dei 321 senatori della Repubblica;

che le sottoscrizioni dei richiedenti sono state autenticate dalla segreteria della Camera di appartenenza, con attestazione che essi sono parlamentari in carica (art. 6, primo comma, della legge n. 352 del 1970);

che il quesito da sottoporre a *referendum*, in base alle quattro richieste e conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 della legge n. 352 del 1970, è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?»;

che, in conclusione, le richieste referendarie in esame sono conformi alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 e, pertanto, vanno ammesse.

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

dichiara che le quattro richieste di *referendum* sul testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

La fase preparatoria e le ordinanze della Corte di cassazione

dei membri di ciascuna Camera, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016, presentate nella cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, il 19 aprile (la prima), il 20 aprile 2016 (altre due) ed il 3 maggio 2016 (la quarta), sono conformi alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970;

dichiara, in particolare, la legittimità del seguente quesito referendario: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?»;

ammette, pertanto, le suddette richieste di referendum;

dispone che, a cura della cancelleria della Corte di cassazione, la presente ordinanza sia immediatamente comunicata - in copia autentica - al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Corte costituzionale, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei parlamentari richiedenti.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016

Il Presidente

Depositato in Segreteria
6 maggio 2016 alle ore 10,15
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito

Fonte: Corte Suprema di Cassazione

- Ordinanza Ufficio centrale per il referendum 4/8 agosto 2016: l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme all'articolo 138 della Costituzione e alla legge n. 352/1970 la richiesta referendaria depositata il 14 luglio alle ore 18:45



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, così composto:

Presidente

SIOTTO dott.ssa Maria Cristina

Vice Presidente

Cortese dott. Arturo

Consiglieri

NAPPI dott. Aniello - relatore

BERNABAI dott. Renato

GRILLO dott. Renato

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano

D'ISA dott. Claudio

NOVIK dott. Adet Toni

TARDIO dott.ssa Angela

BONITO dott. Francesco

BIANCHINI dott. Bruno

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

La fase preparatoria e le ordinanze della Corte di cassazione

IZZO dott. Fausto
BRONZINI dott. Giuseppe
TRAVAGLINO dott. Giacomo
GIANESINI dott. Maurizio
DI IASI dott.ssa Camilla
PETITTI dott. Stefano
D'ANTONIO dott.ssa Enrica
ARMANO dott.ssa Uliana
PARZIALE dott. Ippolito
CIAMPI dott. Francesco
VIRGILIO dott. Biagio
CITTERIO dott. Carlo
FRASCA dott. Raffaele

riunito il 4 agosto 2016, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Rilevato

che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato - ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II Costituzione», con approvazione finale in data 12 aprile 2016;

che il 13 maggio 2016, come da verbale in atti, è stata raccolta a verbale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 352/1970, la dichiarazione di dodici cittadini italiani di voler promuovere la raccolta di 500.000 firme al fine di presentare la richiesta di referendum sulla legge costituzionale sopra indicata;

che di tale iniziativa è stato dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2016;

che il 14 luglio 2016 (alle ore 18,45), come da verbale in atti, sei dei promotori hanno depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 9 legge n. 352/1970, n. 64 scatole, che affermavano contenere complessivamente n. 579.514 (cinquecentosettantanovemilacinquecentoquattordici) firme di cittadini, regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, nonché una busta, contenente complessivamente n. 5 (cinque) moduli con n. 57 (cinquantasette) sottoscrizioni di cittadini, regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta referendaria, altresì precisando che i fogli erano stati predisposti secondo le modalità indicate dall'art. 8 della richiamata legge 25/5/1970 n. 352.

Considerato

che la sopra menzionata richiesta referendaria contiene - ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge n. 352 del 1970 - sia l'indicazione della legge costituzionale che si intende sottoporre a votazione popolare, sia la citazione della data della sua approvazione finale da parte delle Camere, della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella quale è stata pubblicata;

che la richiesta, nel rispetto dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, è pervenuta nella cancelleria della Corte di Cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale effettuata a norma dell'art. 3 della legge n. 352/1970;

che in ottemperanza all'art. 9 della legge n. 352/1970 sono stati depositati presso la cancelleria della Corte di Cassazione i fogli contenenti le firme ed i certificati elettorali dei sottoscrittori richiedenti il referendum;

che a seguito delle verifiche di quanto depositato, effettuate in scrupoloso accordo con le direttive impartite dall'Ufficio, le firme regolari tra quelle depositate

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

La fase preparatoria e le ordinanze della Corte di cassazione

- così come illustrato nelle esaustive relazioni in atti - sono risultate in numero di 504.387, pertanto superiori al numero minimo normativamente richiesto;

che la richiesta referendaria in esame, coerente con il quesito già formulato con ordinanza di questo Ufficio del 6 maggio 2016 («Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?»), è conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970;

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

dichiara che la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016, presentata nella cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, il 14 luglio 2016 alle ore 18,45, è conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970;

ammette, pertanto, la suddetta richiesta di referendum;

dispone che, a cura della cancelleria della Corte di Cassazione, la presente ordinanza sia immediatamente comunicata - in copia autentica - al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai presentatori della richiesta.

Così deciso in Roma, il 4 agosto 2016

Il Presidente
Maria Cristina Siotto


Depositato in Segreteria
Oggi 8 agosto 2016
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Donatella DOMINICI

Fonte: Corte Suprema di Cassazione

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO Dall'indizione alla proclamazione

Indizione


Il Presidente della Repubblica indice il *referendum* popolare confermativo entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha dichiarato la legittimità del relativo quesito.



Votazione

La votazione si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

E' valida indipendentemente dal numero degli elettori che esprimono il voto non essendo prevista dall'articolo 138 della Costituzione la necessità di raggiungere alcun quorum di votanti.



Proclamazione del risultato

La proclamazione del risultato viene effettuata dall'Ufficio centrale per il *referendum*.

Se il testo della legge è confermato, riportando la risposta favorevole al quesito un maggior numero di voti validi favorevoli, il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge.

Nel caso in cui invece il risultato del *referendum* non sia favorevole si procede, a cura del Ministro della Giustizia, alla pubblicazione del risultato sulla Gazzetta Ufficiale.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO **Il decreto presidenziale di indizione**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2016

Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016. (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Visto il testo della legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016;

Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, di cui una emessa il 6 maggio 2016, depositata e comunicata in pari data e un'altra pronunciata il 4 agosto 2016, depositata e comunicata l'8 agosto 2016, con le quali sono state dichiarate legittime e ammesse le richieste di referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del suddetto testo della legge costituzionale;

Visto, in particolare, l'articolo 15 della citata legge 25 maggio 1970, n. 352, il quale prevede che il referendum sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso e che il medesimo si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 settembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

È indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 4 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO
Il manifesto di convocazione dei comizi

I comuni procedono, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la votazione, alla pubblicazione all'albo pretorio *online* e all'affissione in altri luoghi pubblici del manifesto, a firma del sindaco, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi per la consultazione referendaria, della data e degli orari della votazione.



FAC-SIMILE del modello n. 1 (Ref) di manifesto di convocazione dei comizi

REFERENDUM COSTITUZIONALE
DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016
CONVOCAZIONE DEI COMIZI

COMUNE DI

IL SINDACO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile al *referendum* a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

RENDE NOTO

che, con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* n. 227 del 28 settembre 2016, sono stati convocati per il giorno di **domenica 4 dicembre 2016** i comizi per lo svolgimento del seguente

REFERENDUM COSTITUZIONALE

« Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016? »

* * *

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 3 dicembre 2016.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016, dalle ore 7 alle ore 23; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

....., addì 20 ottobre 2016

IL SINDACO

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

LE LISTE DEGLI ELETTORI

Le liste degli elettori di ciascun comune si distinguono in:

- generali, che comprendono indistintamente tutto il corpo elettorale;
- sezionali, che comprendono gli elettori suddivisi per la rispettiva sezione elettorale di assegnazione.



Le liste elettorali generali

Come disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", ogni comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali.

La lista elettorale generale è l'elenco di tutti gli elettori del comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni (o che lo diverranno nel semestre successivo), iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale. Le liste devono essere tenute costantemente aggiornate a seguito di apposite revisioni effettuate dagli ufficiali elettorali e poi approvate dalla Commissione elettorale circondariale.



Liste elettorali sezionali

La lista elettorale sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del comune.

Nelle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede di revisione, mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste per la perdita del diritto al voto.

Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta e di aggiornamento delle liste elettorali sezionali, in quanto costituiscono la base sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale.

In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto della lista, da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio, in un'ottica di trasparenza delle operazioni.

L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio ad opera degli ufficiali elettorali dei comuni al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

- al compimento del diciottesimo anno di età;
- al trasferimento di residenza da un comune ad un altro;
- alla perdita o riacquisto della capacità elettorale in base alle condizioni previste dalla legge.



Revisione delle liste elettorali

Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previste, a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i comuni italiani, le revisioni di seguito indicate:

- semestrali;
- dinamiche ordinarie;
- dinamiche straordinarie.

Con la revisione semestrale, vengono iscritti coloro che compiono il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione di coloro che sono stati anche cancellati:

- dall'anagrafe della popolazione residente, per irreperibilità, in occasione del censimento generale o a seguito di ripetuti accertamenti;
- oppure dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per irreperibilità presunta,

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

al compimento del centesimo anno di età o a seguito di due rilevazioni con esito negativo.

Mentre con la revisione semestrale si procede all'iscrizione dei diciottenni ed alla cancellazione degli irreperibili, con la revisione dinamica ordinaria si effettuano tutte le altre modifiche alle liste elettorali.

Le revisioni dinamiche ordinarie sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio, rispettivamente con due "tornate", nella prima e nella terza decade dei suddetti mesi.

Nello specifico si procede a:

- cancellazioni per decesso;
- iscrizioni o cancellazioni per trasferimento di residenza in altro comune;
- cancellazioni per perdita della cittadinanza italiana;
- cancellazioni per perdita della capacità elettorale;
- iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di età.

La normativa prevede che, in occasione di consultazioni, debba attuarsi una revisione dinamica straordinaria con termini abbreviati, suddivisa in quattro parti:

- una prima tornata con le cancellazioni (circa tre giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali);
- una seconda tornata con le iscrizioni (quarantacinque giorni prima della votazione cioè il giorno della pubblicazione di detto manifesto);
- le iscrizioni per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di età (trenta giorni prima della data fissata per la elezione);
- le cancellazioni per decesso (quindici giorni prima della data della consultazione).

Successivamente al quindicesimo giorno non è più possibile variare le liste elettorali ed il sindaco, su decisione della Commissione elettorale circondariale, ammette con apposita attestazione al voto chi matura il diritto elettorale all'ultimo momento, mentre ritira la tessera elettorale a coloro per i quali riceve la comunicazione di perdita della capacità elettorale (articoli 32 *bis* e *ter* del testo unico n. 223/1967).

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

LE SEZIONI ELETTORALI

Al fine di una ordinata gestione del corpo elettorale, il territorio di ogni comune è suddiviso in sezioni elettorali; ogni sezione ha una propria circoscrizione territoriale; tutti gli elettori residenti nella suddetta circoscrizione territoriale sono assegnati alla relativa sezione.



La definizione delle sezioni elettorali compete ai singoli comuni nei limiti dei vincoli fissati dalla legge e da quanto disposto dal Ministero dell'interno.

Alla ripartizione del territorio del comune in sezioni elettorali provvede l'ufficiale elettorale del comune con una propria delibera (approvata dalla Commissione elettorale circondariale), che ne determina la circoscrizione, individua il luogo di riunione e assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli dal 34 al 41 del testo unico n. 223/1967). Di regola il numero degli iscritti per ogni sezione elettorale non deve superare i 1.200 e non deve essere inferiore a 500, con eccezioni possibili per particolari condizioni di lontananza e viabilità.

I criteri di ripartizione del corpo elettorale in sezioni sono fissati con decreto ministeriale n. 117/1998. Negli ultimi anni sono state dettate norme per ridurre il numero delle sezioni elettorali, per rideterminare le localizzazioni delle sezioni anche in edifici pubblici non scolastici, al fine di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e del contenimento della spesa pubblica.

Ai fini delle operazioni di voto e scrutinio, per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio ordinario, composto da un presidente, tre scrutatori ed un segretario, scelto dal presidente. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Possono assistere a tutte le operazioni della sezione i rappresentanti di partito o comitato promotore, appositamente designati.

L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici pubblici, talvolta anche non scolastici (articolo 17, comma 50, della legge n. 127/1997).

La normativa sull'ubicazione dei seggi elettorali è contenuta nell'articolo 38 del testo unico n. 223/1967.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

LA TESSERA ELETTORALE

La tessera elettorale, prevista dall'articolo 13 della legge n. 120/1999 ed istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000, sostituisce integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale; essa attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza.

E' un documento permanente che deve essere conservato con cura e permette di esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum fino a un massimo di diciotto consultazioni, corrispondenti agli spazi utili al suo interno per l'apposizione del bollo della sezione elettorale.

La tessera elettorale:

- contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza, il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, nonché il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione;
- è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni;
- è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione;
- esauriti tali spazi, su domanda dell'interessato, si procede al suo rinnovo.



Consegna della tessera agli elettori

La consegna è eseguita a cura del comune all'indirizzo del titolare ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente.

La tessera viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio elettorale del comune di residenza.

Le modalità di rilascio e del suo eventuale rinnovo sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

Gli elettori che non sono comunque in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti di valido documento di identità.

E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti del proprio documento di identità, di quello degli interessati e di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati.

Gli elettori residenti all'estero che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia – al fine di poter votare per il *referendum* - possono ritirare la tessera elettorale presso l'Ufficio elettorale del comune di iscrizione elettorale.

I giovani, che raggiungono la maggiore età entro il primo giorno fissato per le elezioni, ricevono a domicilio la tessera elettorale.



Utilizzo ed esercizio del voto

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.

L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data di votazione e del bollo negli appositi spazi sulla tessera e mediante annotazione del numero della tessera elettorale del votante sull'apposito registro del seggio.

La tessera elettorale inoltre, è necessaria per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati in occasione delle votazioni.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia



Aggiornamento dei dati

In caso di variazione dei dati contenuti nella tessera (dovuti a rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, chiusure o spostamenti di sedi di seggio, modifica delle circoscrizioni o dei collegi elettorali), i necessari aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio elettorale del comune che provvede, a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio.



Trasferimento di residenza in altro comune

Qualora l'elettore trasferisca entro il 45° giorno antecedente la votazione la residenza da un comune ad un altro, sarà il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune della precedente residenza.



Rinnovo per esaurimento degli spazi relativi alla certificazione del voto

L'elettore può richiedere una nuova tessera elettorale all'Ufficio elettorale del comune, previa esibizione della vecchia con gli spazi esauriti. Il rilascio della nuova tessera è immediato.



Deterioramento - Smarrimento – Furto

In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore può richiedere il duplicato presso l'Ufficio elettorale del comune, previa compilazione di un'apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio elettorale e restituzione dell'originale deteriorato.

Anche in caso di smarrimento o furto, l'elettore può richiederne il duplicato presso l'Ufficio elettorale.

Il rilascio del duplicato, se non vi sono problemi ostativi, è immediato.



Costo del servizio

Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO Il voto in Italia

LA PROPAGANDA REFERENDARIA

Nell'imminenza di consultazioni elettorali e referendarie, la propaganda è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della "par condicio", in un clima di serena dialettica democratica.

Le iniziative propagandistiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico si possono svolgere fino alla mezzanotte del penultimo giorno (venerdì) antecedente quello della votazione; dal sabato prima delle consultazioni entra in vigore il cosiddetto "silenzio elettorale".

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna referendaria

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna referendaria, la legge garantisce a tutte le forze politiche la parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica, quali i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva e l'uso degli spazi sulla stampa quotidiana e periodica.

Gli spazi radiotelevisivi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.



In ordine alle presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge n. 28/2000, le relative segnalazioni devono essere comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che potrà emanare eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche che sostengono i diversi orientamenti referendari.

Delimitazione ed assegnazione di spazi gratuiti per le affissioni

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche)

L'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di comitati promotori e partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, dal trentesimo giorno antecedente la consultazione è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune, previa apposita domanda da presentare entro il 34° giorno antecedente la consultazione (31 ottobre 2016).



Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) alla legge n. 212/1956, orientate al contenimento della spesa pubblica, dispongono la soppressione degli spazi gratuiti per le affissioni di propaganda indiretta (cioè quella dei "fiancheggiatori", che non sono comitati promotori o partiti presenti in Parlamento) e la riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda referendaria dei comitati promotori e dei partiti presenti in Parlamento che hanno presentato l'apposita domanda. In tali spazi è possibile affiggere solo manifesti di propaganda referendaria; sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati.

Inizio della propaganda referendaria – divieto di alcune forme di propaganda

(articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e articolo 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Anche al fine di tutelare l'estetica urbana ed il patrimonio storico-monumentale, sono vietate le scritte murarie e sono vietate le affissioni dei manifesti referendari negli spazi non consentiti.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

Non è consentita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie o fotografiche che possono configurarsi come forma fraudolenta di propaganda fissa al di fuori degli spazi assegnati gratuitamente. Non sono oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche a circuito chiuso.

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione sono infatti vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Nel giorno in cui si svolgono le votazioni è vietata ogni forma di propaganda referendaria entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali; al di fuori di tale raggio, è quindi consentita la propaganda mobile (aerei, automezzi circolanti, ecc...) e la distribuzione di volantini.

Propaganda fonica su mezzi mobili

(articolo 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto per annunciare il giorno e l'ora in cui si tengono i comizi e le riunioni referendarie.



Ai sensi dell'articolo 59, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (come sostituito dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996), tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Diffusione di sondaggi e di rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

(articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito del referendum e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, anche all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione demoscopica deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non deve interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni referendarie.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni, per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia



Provvedimenti in materia di parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna referendaria.

- Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 10 ottobre 2016, è stata pubblicata la delibera 4 ottobre 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione", indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;
- nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 240 del 13 ottobre 2016 è stato pubblicato il provvedimento 11 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016».

LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI VIAGGIO



Agevolazioni autostradali

E' prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale (gratuità) su tutta la rete nazionale per i soli elettori italiani residenti all'estero, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "aperto".



Il sistema di esazione "aperto" prevede la suddivisione dell'autostrada in tratte, ciascuna delle quali è controllata in un solo punto; di conseguenza, non è più necessario munire l'utente di biglietto di viaggio perché il pedaggio dovuto presso ogni stazione è indipendente dalla reale provenienza e destinazione del veicolo ma varia solo in funzione della sua classe tariffaria.

Periodo di validità:

- per il viaggio di andata: dalle ore 22 del quinto giorno antecedente quello di votazione (il 29 novembre 2016);
- per il viaggio di ritorno: fino alle ore 22 del quinto giorno successivo a quello di chiusura della votazione (il 9 dicembre 2016).



L'elettore, per poter usufruire dell'agevolazione di viaggio, dovrà ritirare in entrata il biglietto autostradale e consegnarlo in uscita all'operatore.

Unitamente al biglietto dovrà esibire:

- per il viaggio di andata: la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal comune di iscrizione elettorale o la dichiarazione dell'Autorità consolare attestante l'esercizio del diritto di voto in Italia;
- per il viaggio di ritorno: la tessera elettorale, opportunamente vidimata e datata dalla sezione elettorale dove è avvenuta la votazione.

Qualora il transito in uscita avvenga su una porta automatica self-service, il cliente dovrà introdurre il biglietto nella specifica fessura e richiedere l'intervento dell'operatore, premendo il pulsante di assistenza, a cui dovrà dichiarare di essere un elettore residente all'estero.

(Fonte: AISCAT – Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)



Trasporto ferroviario

Per gli elettori residenti in Italia che devono recarsi al voto presso il comune di iscrizione elettorale:

- la società "Trenitalia S.p.a.", del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, applicherà per il viaggio di andata e ritorno in seconda classe e livello standard dei treni Frecciarossa una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti dei treni regionali e del 70% sul prezzo base dei biglietti dei treni di media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, IntercityNotte e Espressi) e per il servizio cuccette;
- la società "NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a.", nelle regioni in cui effettua servizio commerciale, applicherà una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti nominativi di andata e ritorno acquistati per viaggiare in ambiente Smart e Extra Large, con le offerte Flex e Economy, anche verso località limitrofe o utili a raggiungere la località sede elettorale. Nessuna agevolazione tariffaria è

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

riconosciuta per l'acquisto di biglietti in ambiente *Prima e/o Club* e per i servizi accessori al servizio di trasporto (ristorazione, cinema, ecc.). I biglietti agevolati potranno essere acquistati solo tramite "contatto telefonico Pronto Italo" dalle ore 7 alle ore 22 al numero 060708 utilizzando per il pagamento solo la carta di credito;

- la società "Trenord S.r.l.", operante in Lombardia, applicherà una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti di andata e ritorno in seconda classe, con esclusione dei treni del servizio aeroportuale "Malpensa express".

Periodo di validità:

- per il viaggio di andata: dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione compreso (dal 25 novembre 2016);
- per il viaggio di ritorno: fino alle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di votazione, quest'ultimo escluso (entro il 14 dicembre 2016 per *Trenitalia S.p.a.* e per *Trenord S.r.l.*, entro le ore 24 del 13 dicembre per *NTV*).



Elettori italiani residenti all'estero

Solo *Trenitalia S.p.a.* gestisce le tratte ferroviarie internazionali.

E' prevista l'emissione di un biglietto a tariffa "Italian Elector" (viaggi internazionali da/per l'Italia) presso i punti vendita delle reti ferroviarie estere abilitate e in Italia presso le biglietterie *Trenitalia* o le agenzie di viaggio autorizzate (sarà applicata di norma una riduzione del 70% del prezzo del biglietto relativo al percorso sul territorio italiano).

Periodo di validità:

- per il viaggio di andata (estero-Italia): un mese prima del giorno di apertura del seggio e fino al giorno di chiusura;
- per il viaggio di ritorno (Italia-estero): dal giorno di chiusura del seggio e fino ad un mese dopo.



Trasporto marittimo

Agli elettori residenti nel territorio nazionale ed a quelli italiani provenienti dall'estero che devono raggiungere il comune di iscrizione nelle liste elettorali per esercitare il diritto di voto, le società "CIN - Compagnia italiana di navigazione", che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, e la "SIREMAR - Compagnia delle Isole S.p.a.", che assicura il servizio pubblico di linea tra la Sicilia e le sue isole minori, applicheranno in prima e seconda classe (poltrona, cabina, passaggio ponte) una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria per i viaggi tra gli scali marittimi di rispettiva competenza in ambito nazionale.

Per gli elettori che hanno diritto all'applicazione della "tariffa residenti", la "tariffa elettori" sarà applicata solo se risulterà più conveniente.

Periodo di validità: complessivamente di venti giorni.



Le altre Società di navigazione:

- "Laziomar S.p.a." (assicura il servizio tra Anzio, Formia e Terracina e le isole Ponza e Ventotene);
- "CAREMAR - Campania Regionale Marittima S.p.a." (assicura il servizio tra Napoli, Pozzuoli e Sorrento e le isole Procida, Ischia e Capri);
- "TOREMAR - Toscana Regionale Marittima S.p.a." (assicura il servizio tra la costa toscana e le isole Elba, Giglio, Capraia, Gorgona e Pianosa);

applicheranno le proprie tariffe residenti ove previste.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia



Trasporto aereo

La società "Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a." applicherà all'elettore che dovrà recarsi al voto nel comune di iscrizione elettorale una riduzione pari a 40 euro, sul prezzo base del biglietto di andata e ritorno di tutti i propri voli nazionali (escluse le tasse aeroportuali e supplementi), ad eccezione di quelli in regime di continuità territoriale e dei voli "code-share". L'agevolazione predetta non sarà applicabile per eventuali "tariffe promozionali" applicate da Alitalia.



Il "code-share" è un accordo tra linee aeree nel quale un vettore commercializza un servizio e pone il suo codice sui voli di un altro vettore, finalizzato ad ottimizzare la capacità operativa, evitando possibili duplicazioni di voli sulle medesime tratte.

I biglietti di viaggio agevolati dovranno essere acquistati tramite *Customer Center Alitalia* (telefono 892010), o in tutte le agenzie di viaggio IATA sul territorio nazionale, entro il 4 dicembre 2016 e viaggiare fra il 27 novembre e l'11 dicembre.



Per usufruire delle agevolazioni, l'elettore dovrà esibire al momento del check-in e dell'imbarco la propria tessera elettorale. Qualora l'elettore sia sprovvisto di tale tessera, solo per il viaggio di andata (e, comunque, solo per gli elettori residenti in Italia), il biglietto potrà essere utilizzato dietro sottoscrizione da parte dell'elettore di una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo.



Informazioni di carattere generale su tutte le agevolazioni di viaggio

Tutte le agevolazioni di viaggio sono concesse previa esibizione, da parte degli elettori residenti in Italia, della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

Per i residenti all'estero è necessaria l'esibizione del documento di riconoscimento valido, della tessera elettorale, ove posseduta, o della cartolina-avviso inviata dal comune all'elettore oppure di una specifica attestazione consolare in cui si dichiara che l'elettore si reca in Italia per votare.

In occasione del viaggio di ritorno deve essere esibita la tessera elettorale al personale della compagnia di trasporto con la quale si è viaggiato, regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale presso cui è stato espresso il voto, o, in mancanza di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.

Per maggiori informazioni sulle agevolazioni tariffarie di viaggio consultare i siti web delle rispettive società di trasporto.



Ai sensi della legge n. 459/2001 (articolo 20, comma 1-bis introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera f) della legge n. 52/2015), e del decreto del Presidente della Repubblica n. 104/2003 (articolo 22), gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche - nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizione di uguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla legge n. 459/2001 - hanno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare (corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio), ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo), oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

I COMPONENTI DEI SEGGI ED I COMPENSI

Seggio ordinario (Ufficio elettorale di sezione)

In occasione delle consultazioni referendarie gli elettori votano presso l'Ufficio elettorale di sezione al quale appartengono. Per garantire il funzionamento dell'Ufficio elettorale di sezione vengono nominati un presidente, tre scrutatori e un segretario, scelto dal presidente. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente. Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.



Sezione ospedaliera

(articolo 43 del testo unico n. 570/1960)

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazione di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.



Seggio speciale

(articolo 8 e 9 della legge n. 136/1976 e articolo 1, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976)

Viene costituito, in aggiunta alle sezioni ordinarie o ospedaliere:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori, di cui uno con mansioni di segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale.



Seggio volante

(articolo 44 del testo unico n. 570/1960 e articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006)

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare. Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale "madre" da cui si distacca;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia



Voto domiciliare per i cittadini elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Il cittadino elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. L'ultimo termine di consegna della dichiarazione, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, nonché deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito con modificazioni, dalla legge n. 22/2006, come modificato dalla legge n. 46/2009.



Voto degli elettori dei territori interessati dai recenti eventi sismici

Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2016), reca all'articolo 10 le seguenti disposizioni:

1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel comune di dimora.

2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale comune ed autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.

3. Il comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un'attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali.

4. Dei nominativi degli ammessi al voto, il comune di dimora dà notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d'identità e dell'attestazione di cui al comma precedente.

5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in comuni diversi.

6. Gli elettori residenti nei comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o più comuni vicini, previa attestazione del Sindaco di residenza al predetto comune, sentita la Commissione elettorale circondariale.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

Descrizione ruolo	Nominato	Requisiti essenziali per la nomina	Data nomina in generale	numero componenti		
				Seggio ordinario e ospedaliero	Seggio speciale	Seggio volante
Presidente	dal Presidente della Corte di appello	Iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio	entro il 30° giorno antecedente la votazione	1	1	1 (del seggio ordinario)
Vice presidente	tra gli scrutatori	di legge	all'atto dell'insediamento del seggio	1 (tra i 3 scrutatori)	-	-
Scrutatore	dalla Commissione elettorale comunale	Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio	mediante nomina tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione	3	2	1 (del seggio ordinario)
Segretario	dal Presidente	di legge	prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	1	1 (tra i 2 scrutatori)	1 (del seggio ordinario)



Alle operazioni del seggio possono assistere anche i rappresentanti di partito/comitato promotore, previa apposita designazione da parte dei delegati del partito/comitato promotore stesso

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

Presidente di seggio

Per poter svolgere la funzione di presidente di seggio è necessario essere iscritti nell'apposito Albo delle persone idonee tenuto presso le rispettive Corti d'appello, ai sensi della legge n. 53/1990.

Il presidente di seggio è nominato in occasione delle consultazioni dal Presidente della Corte d'appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente (nominato tra gli scrutatori dal presidente stesso). Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.



Al fine di tener aggiornato l'Albo dei presidenti di seggio, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.

Tale domanda deve essere presentata entro il 31 del mese di ottobre di ogni anno e non è necessario rinnovarla da parte di chi è già iscritto nell'Albo.

Per essere inseriti nell'Albo dei presidenti di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957.

Scrutatore

Per poter svolgere la funzione di scrutatore è necessario essere iscritti nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, depositato presso l'Ufficio elettorale del comune, ai sensi della legge n. 95/1989 e successive modificazioni.

Gli scrutatori, in occasione di ogni consultazione, sono nominati dalla Commissione elettorale comunale, composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali.

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti nel seggio:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;

per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957.



Al fine di tener aggiornato l'Albo degli scrutatori, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.

Per essere inseriti nell'Albo degli scrutatori di seggio bisogna presentare domanda entro il 30 del mese di novembre di ogni anno e occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nelle liste elettorali del comune;

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

- essere in possesso della licenza elementare per i nati fino all'anno 1950 e della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950;
- non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957.

L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti; quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

In occasione di ogni consultazione, la Commissione elettorale comunale, composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali, procede all'unanimità alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. In caso di mancata unanimità, si procede a votazione e ciascun componente la Commissione vota per un solo nome.

Inoltre, si procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento.

Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25° e 20° giorno antecedente la data della votazione e sono notificate dal sindaco agli interessati.

L'ufficio di scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate; l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella apposita graduatoria.

Segretario

Il segretario è scelto direttamente dal presidente del seggio elettorale, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio.

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.



Il segretario deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2, legge n. 53/1990) e non deve incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957.



Cause di esclusione

Sono esclusi dalle rispettive funzioni	Presidente	Vice presidente Scrutatore	Segretario
i dipendenti del Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti	SI	SI	SI
gli appartenenti alle Forze armate in servizio	SI	SI	SI
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti	SI	SI	SI
i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali	SI	SI	SI
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione	SI	SI	SI
coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età	NO	SI	SI

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

Onorario fisso forfettario spettante ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione

Presidente	euro 130
Scrutatore o segretario	euro 104



Al presidente ed ai componenti del seggio speciale, di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, spetta un onorario fisso forfettario rispettivamente, di euro 79 e di euro 53.



Permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale

Tutti i lavoratori, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, chiamati a svolgere le funzioni di presidente, scrutatore, segretario presso i seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 119 del testo unico n. 361/1957, modificato dalla legge n. 53/1990, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Lo stesso diritto spetta anche ai rappresentanti di partito o comitato promotore.


Più esattamente i lavoratori hanno diritto, per i giorni festivi o non lavorativi di servizio al seggio, a quote retributive da aggiungersi alla normale retribuzione (se previste dal rispettivo contratto) ovvero a riposi compensativi, così come disposto dall'articolo 1, legge n. 69/1992.

Il lavoratore dovrà documentare al proprio datore di lavoro il proprio impegno con la convocazione dell'Ufficio elettorale del comune e poi con il certificato del presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e chiusura delle operazioni cui ha partecipato il lavoratore.


IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO
Il voto in Italia

GLI ORARI DI VOTO E DI SCRUTINIO

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016




**LA DIFFUSIONE DEI DATI UFFICIOSI IN TEMPO REALE
DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO**



! La rilevazione dei votanti all'estero verrà diffusa solo contemporaneamente ai dati dello scrutinio, dopo l'apertura di tutte le buste pervenute dall'estero che ha inizio dalle ore 23 di domenica

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO Il voto in Italia

IL CICLO DEL VOTO E DELLO SCRUTINIO



I **dati ufficiosi** sul voto affluiranno al Ministero dell'interno dalle Prefetture.
I **dati ufficiali** saranno proclamati dall'Ufficio centrale per il referendum.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto in Italia

L'ELETTORE AL SEGGIO



IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO
Il voto in Italia

LA SCHEDA DI VOTO

Il quesito

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?»

FAC-SIMILE SCHEDA DI VOTO ITALIA

REFERENDUM COSTITUZIONALE
4 dicembre 2016
PROVINCIA DI

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41 x 22

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?

SI





NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41 x 22


IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO Il voto all'estero

LE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

-  a) EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia);
-  b) AMERICA MERIDIONALE;
-  c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE;
-  d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.

Mappa delle quattro ripartizioni



IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO
Il voto all'estero

GLI STATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ripartizione a) EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia)		
ALBANIA	IRLANDA	REPUBBLICA CECA
ANDORRA	ISLANDA	REPUBBLICA DI MACEDONIA
AUSTRIA	KOSOVO	REPUBBLICA DI SERBIA
BELGIO	LETTONIA	ROMANIA
BIELORUSSIA	LIECHTENSTEIN	SAN MARINO
BOSNIA-ERZEGOVINA	LITUANIA	SLOVACCHIA
BULGARIA	LUSSEMBURGO	SLOVENIA
CIPRO	MALTA	SPAGNA
CROAZIA	MOLDOVA	STATO CITTA' DEL VATICANO
DANIMARCA	MONACO	SVEZIA
ESTONIA	MONTENEGRO	SVIZZERA
FEDERAZIONE RUSSA	NORVEGIA	TURCHIA
FINLANDIA	PAESI BASSI	UCRAINA
FRANCIA	POLONIA	UNGHERIA
GERMANIA	PORTOGALLO	
GRECIA	REGNO UNITO	

ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE	
ARGENTINA	PARAGUAY
BOLIVIA	PERU'
BRASILE	SURINAME
CILE	TRINIDAD E TOBAGO
COLOMBIA	URUGUAY
ECUADOR	VENEZUELA
GUYANA	

ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	
ANTIGUA E BARBUDA	GUATEMALA
BAHAMAS	HAITI
BARBADOS	HONDURAS
BELIZE	MESSICO
CANADA	NICARAGUA
COSTARICA	PANAMA
CUBA	REPUBBLICA DOMINICANA
DOMINICA	SAINT KITTS E NEVIS
EL SALVADOR	SAINT LUCIA
GIAMAICA	SAINT VINCENT E GRENADINE
GRENADA	STATI UNITI D'AMERICA

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO
Il voto all'estero

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

AFGHANISTAN	GUINEA EQUATORIALE	QATAR
ALGERIA	INDIA	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ANGOLA	INDONESIA	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ARABIA SAUDITA	IRAN	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
ARMENIA	IRAQ	REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
AUSTRALIA	ISOLE MARSHALL	RUANDA
AZERBAIGIAN	ISOLE SALOMONE	SAMOA
BAHREIN	ISRAELE	SAO TOME' E PRINCIPE
BANGLADESH	KAZAKHSTAN	SENEGAL
BENIN	KENYA	SEYCHELLES
BHUTAN	KIRGHIZISTAN	SIERRA LEONE
BOTSWANA	KIRIBATI	SINGAPORE
BRUNEI	KUWAIT	SIRIA
BURKINA FASO	LAOS	SOMALIA
BURUNDI	LESOTHO	SRI LANKA
CAMBOGIA	LIBANO	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
CAMERUN	LIBERIA	SUD AFRICA
CAPO VERDE	LIBIA	SUDAN
CIAD	MADAGASCAR	SUD SUDAN
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA	MALAWI	SWAZILAND
COMORE	MALAYSIA	TAGIKISTAN
CONGO	MALDIVE	TAIWAN
COREA	MALI	TANZANIA
COSTA D'AVORIO	MAROCCO	THAILANDIA
EGITTO	MAURITANIA	TIMOR ORIENTALE
EMIRATI ARABI UNITI	MAURITIUS	TOGO
ERITREA	MONGOLIA	TONGA
ETIOPIA	MOZAMBICO	TUNISIA
FIGI	MYANMAR	TURKMENISTAN
FILIPPINE	NAMIBIA	TUVALU
GABON	NAURU	UGANDA
GAMBIA	NEPAL	UZBEKISTAN
GEORGIA	NIGER	VANUATU
GHANA	NIGERIA	VIETNAM
GIAPPONE	NUOVA ZELANDA	YEMEN
GIBUTI	OMAN	ZAMBIA
GIORDANIA	PAKISTAN	ZIMBABWE
GUINEA	PALAU	
GUINEA BISSAU	PAPUA NUOVA GUINEA	

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto all'estero



Stati in cui non si vota per corrispondenza, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/2001 (salvo per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis della stessa legge):

Bhutan
Burkina Faso
Comore
Costa d'Avorio
Cuba
Figi
Gabon
Indonesia
Iraq
Isole Salomone
Liberia
Libia
Myanmar
Niger
Papua Nuova Guinea
Repubblica del Sud Sudan
Repubblica Popolare Democratica di Corea
Sierra Leone
Siria
Somalia
Stati Federati di Micronesia
Tanzania
Timor Orientale
Ucraina
Vanuatu
Yemen
Zimbabwe

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO Il voto all'estero

IL VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", ha dato attuazione a quanto prevede l'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, stabilendo requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero – iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) – ed istituendo la circoscrizione Estero.

La procedura ordinaria di voto è quella per corrispondenza presso l'abitazione di residenza degli elettori all'estero.

L'articolo 1, primo comma, della suddetta legge n. 459/2001, prevede l'applicazione della modalità del voto per corrispondenza per gli elettori della circoscrizione Estero non solo per le elezioni politiche, ma anche in occasione dei *referendum* abrogativi e confermativi costituzionali.

Tale procedura di voto è stata già applicata in occasione dei *referendum* abrogativi del 2003, 2005, 2009, 2011, di quello del 17 aprile 2016 e per il *referendum* confermativo costituzionale del 2006; è stata adottata, inoltre, in occasione delle elezioni politiche del 2006, del 2008 e del 2013.

Gli elettori residenti all'estero vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza, ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia - presso le sezioni elettorali del comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti - previa apposita e tempestiva opzione valida per un'unica consultazione. Eventuali opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni non hanno, quindi, più effetto. Tale opzione si esercita dando comunicazione scritta al Consolato di residenza entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione del corrente *referendum*, cioè entro l'8 ottobre 2016.



Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche - nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizione di uguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla legge n. 459/2001 - ad eccezione di particolari categorie di elettori (Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali nonché elettori domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati), per i quali, con determinate modalità organizzative, la legge espressamente prevede l'esercizio del voto anche in tali Stati.

Gli elettori che non possono votare per corrispondenza ricevono comunque apposita cartolina-avviso per esercitare il voto facendo rientro in Italia.

Ai fini delle operazioni di voto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 104/2003 dispone che il Ministero dell'interno predisponga prima l'elenco provvisorio e poi quello definitivo degli elettori residenti all'estero, che, non avendo optato per il voto in Italia, votano per corrispondenza all'estero. Gli elenchi vengono formati previo allineamento delle posizioni contenute nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e negli schedari consolari, confrontando i relativi dati in possesso rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri.

Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri il modello della scheda elettorale non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della consultazione.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto all'estero

Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa delle schede di votazione e del restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli elettori della circoscrizione Estero.

In particolare, per quanto riguarda il concreto espletamento delle operazioni di voto all'estero, gli Uffici consolari, ai sensi del terzo comma, dell'articolo 12 della legge n. 459/2001, spediscono "...con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità...", al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:

- il certificato elettorale;
- la scheda e la relativa busta piccola, nonché una busta grande affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente;
- un foglio esplicativo delle modalità di voto.

L'elettore:

- esprime il proprio voto sulla scheda elettorale: il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene;
- deve introdurre la scheda nella relativa busta piccola e chiuderla;
- deve, inoltre, introdurre, nella busta grande affrancata sia la busta piccola contenente la scheda, sia il tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto;
- deve, infine, spedire il tutto al Consolato competente; saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, e cioè entro il 1° dicembre 2016 (articolo 12, settimo comma, della legge n. 459/2001). Il suddetto termine per l'arrivo delle schede al Consolato è tassativo. Infatti i responsabili degli Uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo le ore 16 del giovedì.



Gli elettori residenti all'estero che, entro quattordici giorni dalla data della votazione in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con tutta la documentazione elettorale, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.



Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto all'estero

IL VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

L'articolo 4-bis della legge n. 459/2001, come inserito dalla legge n. 52/2015, (articolo 2, comma 37, lettera a)), ha introdotto per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un'unica consultazione - anche agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione, nonché ai familiari con loro conviventi.

I comuni devono considerare valide le opzioni degli elettori temporaneamente all'estero pervenute entro il 2 novembre 2016, ovverosia in tempo utile ai fini della trasmissione dei loro nominativi per la stampa e l'invio delle schede da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'opzione deve pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato ed, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell'indizione delle consultazioni.

La dichiarazione di opzione può essere redatta su apposito modello predisposto dal Ministero dell'interno e diffuso sui siti internet dello stesso Ministero, delle prefetture e dei singoli comuni. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore e deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al primo comma del citato articolo 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal secondo comma del medesimo articolo 4-bis della legge n. 459/2001.



Una volta pervenute le domande di opzione ai comuni, questi devono inviare al Ministero dell'interno i relativi nominativi con apposita procedura informatica; il Ministero dell'interno trasmette poi al Ministero degli affari esteri il relativo elenco di elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, affinché i Consolati provvedano al conseguente invio dei plichi.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Il voto all'estero

LO SCRUTINIO DEL VOTO ESPRESSO ALL'ESTERO

Per le operazioni di scrutinio, l'articolo 7 della legge n. 459/2001, stabilisce l'istituzione di un apposito organo – l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma.



L'Ufficio è composto - dopo le modifiche introdotte dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge n. 24/2008, convertito dalla legge n. 30/2008 - da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma.

I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso il quale, sulla base dell'elenco degli elettori fornito dal Ministero dell'interno, vengono istituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute. L'articolo 13, primo comma, della legge n. 459/2001 - come modificato dall'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge n. 24/2008, convertito dalla legge n. 30/2008 - prevede l'istituzione di un seggio da un minimo di 2.000 elettori ad un massimo di 3.000.



Con provvedimento del presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – da depositarsi per la visione degli interessati presso la Cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il 15° giorno antecedente la votazione in Italia – si individua il/i Consolato/i o Stato/i per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio delle schede votate per corrispondenza e trasmesse in Italia dai Consolati.

I seggi sono collocati presso la struttura di Castelnuovo di Porto (Roma).

I componenti dei seggi provvedono ad effettuare le operazioni preliminari allo scrutinio e quelle di scrutinio dei voti espressi all'estero.

Prima dell'insediamento dei seggi, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente di ciascun seggio copia autentica dell'elenco dei cittadini aventi diritto al voto per corrispondenza nel territorio del Consolato di pertinenza del relativo seggio.


Le operazioni preliminari allo scrutinio (in sintesi: apertura delle buste, spunta dei votanti e inserimento delle schede nelle urne) cominceranno nel primo pomeriggio della domenica, mentre quelle di scrutinio avranno inizio alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale e cioè alle ore 23 della stessa giornata di domenica 4 dicembre.

Il Ministero dell'interno, man mano che perverranno i dati durante lo scrutinio, provvederà a diffondere i risultati non ufficiali del voto estero.

Concluse poi le operazioni da parte dei seggi, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero dà conto con verbale del numero degli elettori che hanno votato all'estero e dei risultati del referendum e li comunica all'Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Corte di cassazione.

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO Il voto all'estero

LO SCHEMA DEL VOTO ESPRESSO ALL'ESTERO




IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO
Il voto all'estero

LA SCHEDA DI VOTO

Il quesito

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?»

FAC-SIMILE SCHEDA DI VOTO CIRCOSCRIZIONE ESTERO



I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI
Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale


Regione	Provincia	Elettori			Totale sezioni
		Uomini	Donne	Totale	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	160.181	173.466	333.647	538
	ASTI	79.835	85.367	165.202	266
	CUNEO	218.737	228.300	447.037	694
	NOVARA	136.297	146.693	282.990	345
	TORINO	839.873	914.157	1.754.030	2.322
	VERCELLI	66.494	72.114	138.608	218
	BIELLA	69.550	76.442	145.992	214
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	62.280	66.591	128.871	225
	TOTALE	1.633.247	1.763.130	3.396.377	4.822
VALLE D'AOSTA	AOSTA	48.701	51.034	99.735	151
	TOTALE	48.701	51.034	99.735	151
LOMBARDIA	BERGAMO	402.827	417.828	820.655	965
	BRESCIA	447.033	468.693	915.726	1.162
	COMO	226.143	238.681	464.824	551
	CREMONA	132.278	140.066	272.344	404
	MANTOVA	148.166	157.844	306.010	375
	MILANO	1.117.801	1.227.762	2.345.563	2.881
	PAVIA	202.676	217.567	420.243	603
	SONDRIO	70.575	74.402	144.977	199
	VARESE	331.947	354.797	686.744	810
	LECCO	128.014	133.858	261.872	318
	LODI	83.567	87.589	171.156	218
	MONZA E DELLA BRIANZA	322.017	341.359	663.376	736
	TOTALE	3.613.044	3.860.446	7.473.490	9.222
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	189.830	196.262	386.092	487
	TRENTO	198.008	208.403	406.411	528
	TOTALE	387.838	404.665	792.503	1.015
VENETO	BELLUNO	80.195	85.800	165.995	245
	PADOVA	343.977	367.486	711.463	883
	ROVIGO	93.070	99.439	192.509	279
	TREVISO	322.853	339.306	662.159	820
	VENEZIA	316.698	341.909	658.607	820
	VERONA	332.154	352.138	684.292	859
	VICENZA	318.332	332.042	650.374	832
	TOTALE	1.807.279	1.918.120	3.725.399	4.738
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	52.497	56.769	109.266	154
	UDINE	203.473	218.587	422.060	617
	TRIESTE	86.854	98.363	185.217	276
	PORDENONE	114.714	121.236	235.950	323
	TOTALE	457.538	494.955	952.493	1.370
LIGURIA	GENOVA	317.269	359.529	676.798	967
	IMPERIA	79.379	87.640	167.019	256
	LA SPEZIA	83.695	91.628	175.323	259
	SAVONA	104.926	117.552	222.478	308
	TOTALE	585.269	656.349	1.241.618	1.790

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI
Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale

Regione	Provincia	Elettori			Totale sezioni
		Uomini	Donne	Totale	
EMILIA- ROMAGNA	BOLOGNA	363.410	395.181	758.591	1.049
	FERRARA	133.765	145.648	279.413	406
	FORLI'-CESENA	144.154	154.630	298.784	389
	MODENA	249.791	264.793	514.584	694
	PARMA	159.094	170.192	329.286	470
	PIACENZA	102.635	109.774	212.409	304
	RAVENNA	141.224	152.792	294.016	399
	REGGIO NELL'EMILIA	188.979	198.223	387.202	477
	RIMINI	121.980	130.643	252.623	325
	TOTALE	1.605.032	1.721.876	3.326.908	4.513
TOSCANA	AREZZO	127.307	135.826	263.133	369
	FIRENZE	355.211	393.660	748.871	959
	GROSSETO	83.318	90.745	174.063	274
	LIVORNO	127.007	139.428	266.435	369
	LUCCA	148.329	161.280	309.609	465
	MASSA-CARRARA	75.505	82.928	158.433	261
	PISA	155.678	168.057	323.735	411
	PISTOIA	108.129	117.487	225.616	309
	SIENA	97.731	106.293	204.024	299
	PRATO	86.576	93.667	180.243	242
	TOTALE	1.364.791	1.489.371	2.854.162	3.958
UMBRIA	PERUGIA	239.802	258.550	498.352	712
	TERNI	84.717	92.541	177.258	295
	TOTALE	324.519	351.091	675.610	1.007
MARCHE	ANCONA	175.373	189.903	365.276	468
	ASCOLI PICENO	80.729	86.525	167.254	214
	MACERATA	117.831	126.150	243.981	322
	PESARO E URBINO	135.295	142.953	278.248	406
	FERMO	65.113	69.308	134.421	168
	TOTALE	574.341	614.839	1.189.180	1.578
LAZIO	FROSINONE	193.691	204.698	398.389	496
	LATINA	216.223	228.983	445.206	508
	RIETI	61.088	63.241	124.329	211
	ROMA	1.506.377	1.679.877	3.186.254	3.767
	VITERBO	120.423	127.581	248.004	295
	TOTALE	2.097.802	2.304.380	4.402.182	5.277
ABRUZZO	CHIETI	151.850	161.989	313.839	462
	L'AQUILA	116.327	122.226	238.553	409
	PESCARA	122.372	133.646	256.018	395
	TERAMO	118.567	125.072	243.639	373
	TOTALE	509.116	542.933	1.052.049	1.639
MOLISE	CAMPOBASSO	89.665	95.207	184.872	263
	ISERNIA	35.113	36.615	71.728	130
	TOTALE	124.778	131.822	256.600	393
CAMPANIA	AVELLINO	168.505	177.114	345.619	502
	BENEVENTO	111.073	118.497	229.570	343
	CASERTA	343.490	370.418	713.908	928
	NAPOLI	1.144.264	1.258.714	2.402.978	2.895
	SALERNO	423.110	452.189	875.299	1.159
	TOTALE	2.190.442	2.376.932	4.567.374	5.827

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI
Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale


Regione	Provincia	Elettori			Totale sezioni
		Uomini	Donne	Totale	
PUGLIA	BARI	490.486	528.455	1.018.941	1.221
	BRINDISI	153.851	170.511	324.362	382
	FOGGIA	238.246	255.923	494.169	652
	LECCE	309.037	346.935	655.972	819
	TARANTO	227.351	248.020	475.371	544
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	152.641	159.289	311.930	404
	TOTALE	1.571.612	1.709.133	3.280.745	4.022
BASILICATA	MATERA	77.846	82.126	159.972	229
	POTENZA	149.390	157.638	307.028	452
	TOTALE	227.236	239.764	467.000	681
CALABRIA	CATANZARO	138.932	149.930	288.862	422
	COSENZA	278.321	295.237	573.558	873
	REGGIO CALABRIA	205.209	225.126	430.335	699
	CROTONE	64.359	68.774	133.133	209
	VIBO VALENTIA	62.583	65.270	127.853	211
	TOTALE	749.404	804.337	1.553.741	2.414
SICILIA	AGRIGENTO	169.391	185.205	354.596	510
	CALTANISSETTA	102.609	113.419	216.028	289
	CATANIA	421.552	463.070	884.622	1.123
	ENNA	65.668	72.159	137.827	226
	MESSINA	244.939	269.101	514.040	782
	PALERMO	480.800	530.928	1.011.728	1.184
	RAGUSA	116.584	126.253	242.837	309
	SIRACUSA	156.440	166.339	322.779	421
	TRAPANI	166.473	181.009	347.482	455
TOTALE	1.924.456	2.107.483	4.031.939	5.299	
SARDEGNA	CAGLIARI	319.169	340.288	659.457	832
	NUORO	86.113	90.773	176.886	253
	SASSARI	196.500	206.072	402.572	539
	ORISTANO	67.053	69.877	136.930	211
	TOTALE	668.835	707.010	1.375.845	1.835




Dati pervenuti dai comuni al 1° dicembre 2016

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI
Gli elettori all'estero e le sezioni della circoscrizione Estero

GLI ELETTORI ALL'ESTERO




LE SEZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO



Dati rilevati al 1° dicembre 2016

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI Il totale degli elettori in Italia e all'estero



Dati rilevati al 1° dicembre 2016

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

Il comune con il corpo elettorale meno numeroso

Regione Piemonte



Moncenisio, in provincia di Torino, con **29** elettori, di cui:
14 uomini e **15** donne

Il comune con il corpo elettorale più numeroso

Regione Lazio



Roma, con **2.092.633** elettori, di cui: **974.896** uomini e
1.117.737 donne

I diciottenni al voto, compresi i residenti all'estero

(sulla base delle revisioni semestrali delle liste elettorali,
articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967)

I diciottenni che potranno votare per la prima volta saranno **354.010**, di cui:
182.533 uomini e **171.477** donne

Su **7.998** comuni in Italia, sono
387 i comuni in cui vota un solo
elettore diciottenne e **349** i
comuni con nessun diciottenne

**Roma è il comune dove è più
alto il numero dei diciottenni** (in
senso assoluto)

23.432 elettori, di cui: **11.270**
uomini e **12.162** donne

Sono **12.711** i **diciottenni** che
potranno votare a **Roma** per la
prima volta al referendum del 4
dicembre, di cui: **6.604** uomini e
6.107 donne



Gli optanti per il voto in Italia

Sono **1.344** gli elettori residenti all'estero che hanno
optato per il voto in Italia, suddivisi in **826** uomini e
518 donne

Dati rilevati al 1° dicembre 2016

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

Gli elettori italiani residenti all'estero che votano per corrispondenza distinti per ripartizioni della circoscrizione Estero e per Stati

Ripartizione	Stato di residenza	Uomini	Donne	Totale elettori
	GERMANIA	322.118	250.581	572.699
	SVIZZERA	250.917	227.022	477.939
	FRANCIA	168.997	152.827	321.824
	BELGIO	116.542	106.115	222.657
	REGNO UNITO	118.436	102.920	221.356
	SPAGNA	65.054	49.066	114.120
	PAESI BASSI	17.950	14.619	32.569
	LUSSEMBURGO	11.314	10.398	21.712
	AUSTRIA	11.062	9.427	20.489
	CROAZIA	6.246	6.979	13.225
	SAN MARINO	4.565	4.928	9.493
	SVEZIA	5.438	4.010	9.448
	GRECIA	4.183	5.177	9.360
	IRLANDA	5.211	4.140	9.351
	MONACO	3.546	2.957	6.503
	DANIMARCA	3.278	2.154	5.432
	PORTOGALLO	2.527	2.085	4.612
	ROMANIA	3.175	1.150	4.325
	TURCHIA	1.892	1.870	3.762
	SLOVENIA	1.859	1.602	3.461
	NORVEGIA	2.066	1.345	3.411
a) EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia)	POLONIA	2.285	1.096	3.381
	REPUBBLICA CECA	2.281	991	3.272
	MALTA	2.086	1.076	3.162
	FINLANDIA	1.501	875	2.376
	UNGHERIA	1.469	852	2.321
	FEDERAZIONE RUSSA	1.377	717	2.094
	BULGARIA	991	351	1.342
	LIECHTENSTEIN	705	546	1.251
	REPUBBLICA DI SERBIA	564	479	1.043
	SLOVACCHIA	712	238	950
	ALBANIA	555	293	848
	CIPRO	425	301	726
	BOSNIA-ERZEGOVINA	300	304	604
	ANDORRA	204	156	360
	ESTONIA	206	45	251
	MOLDOVA	164	80	244
	MONTENEGRO	130	89	219
	REPUBBLICA DI MACEDONIA	99	100	199
	ISLANDA	102	61	163
	LETTONIA	131	12	143
	LITUANIA	120	19	139
	BIELORUSSIA	91	29	120
	KOSOVO	22	18	40
STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO	17	3	20	
Totale		1.142.913	970.103	2.113.016

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI**Le curiosità**

Ripartizione	Stato di residenza	Uomini	Donne	Totale elettori
b) AMERICA MERIDIONALE	ARGENTINA	313.954	352.732	666.686
	BRASILE	158.993	160.324	319.317
	VENEZUELA	49.237	48.764	98.001
	URUGUAY	39.201	43.279	82.480
	CILE	21.537	23.384	44.921
	PERU'	12.410	13.662	26.072
	COLOMBIA	6.935	7.004	13.939
	ECUADOR	6.390	6.469	12.859
	PARAGUAY	3.804	3.789	7.593
	BOLIVIA	1.383	1.304	2.687
	TRINIDAD E TOBAGO	39	44	83
	GUYANA	1	0	1
		Totale	613.884	660.755

Ripartizione	Stato di residenza	Uomini	Donne	Totale elettori
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	STATI UNITI D'AMERICA	111.805	101.339	213.144
	CANADA	61.326	57.487	118.813
	MESSICO	7.088	5.613	12.701
	PANAMA	2.963	2.402	5.365
	REPUBBLICA DOMINICANA	2.797	2.211	5.008
	COSTARICA	2.368	1.834	4.202
	GUATEMALA	1.871	1.921	3.792
	EL SALVADOR	967	971	1.938
	NICARAGUA	484	423	907
	HONDURAS	466	394	860
	BAHAMAS	105	87	192
	HAITI	55	55	110
	ANTIGUA E BARBUDA	50	32	82
	GIAMAICA	33	27	60
	BARBADOS	23	16	39
	GRENADA	11	13	24
	SAINT VINCENT E GRENADINE	15	5	20
	BELIZE	14	5	19
	SAINT LUCIA	8	7	15
	SAINT KITTS E NEVIS	2	2	4
DOMINICA	2	1	3	
	Totale	192.453	174.845	367.298

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

Ripartizione	Stato di residenza	Uomini	Donne	Totale elettori
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	AUSTRALIA	60.150	57.794	117.944
	SUD AFRICA	13.498	13.713	27.211
	ISRAELE	4.959	5.336	10.295
	EMIRATI ARABI UNITI	3.907	2.426	6.333
	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	4.244	1.804	6.048
	EGITTO	1.691	1.704	3.395
	TUNISIA	1.923	1.419	3.342
	THAILANDIA	2.575	757	3.332
	NUOVA ZELANDA	1.548	1.446	2.994
	GIAPPONE	1.742	776	2.518
	MAROCCO	1.407	999	2.406
	CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA	1.051	1.114	2.165
	SINGAPORE	1.368	682	2.050
	LIBANO	734	770	1.504
	KENYA	672	512	1.184
	QATAR	695	335	1.030
	FILIPPINE	583	397	980
	ETIOPIA	521	410	931
	ARABIA SAUDITA	619	273	892
	NIGERIA	652	152	804
	INDIA	458	335	793
	GIORDANIA	368	328	696
	MALAYSIA	415	153	568
	ALGERIA	371	179	550
	SENEGAL	347	199	546
	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	296	194	490
	ZAMBIA	211	163	374
	MOZAMBICO	226	139	365
	VIETNAM	263	101	364
	TAIWAN	241	111	352
	MAURITIUS	199	146	345
	MADAGASCAR	225	113	338
	GHANA	241	96	337
	ERITREA	145	173	318
	REPUBBLICA DI COREA	213	92	305
	IRAN	163	133	296
	CAPO VERDE	186	94	280
	KUWAIT	159	109	268
	OMAN	173	81	254
	CAMERUN	157	95	252
	UGANDA	138	99	237
	BAHREIN	124	102	226
KAZAKHSTAN	186	25	211	
SEYCHELLES	90	89	179	
ANGOLA	118	51	169	
NAMIBIA	92	69	161	
CONGO	117	31	148	
BANGLADESH	95	51	146	
SRI LANKA	75	55	130	
PAKISTAN	67	51	118	
CAMBOGIA	81	34	115	

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

Ripartizione	Stato di residenza	Uomini	Donne	Totale elettori
	MALAWI	59	40	99
	SUDAN	56	31	87
	GIBUTI	47	36	83
	GEORGIA	53	21	74
	RUANDA	41	33	74
	BURUNDI	34	28	62
	MALI	36	21	57
	AZERBAIGIAN	43	13	56
	BOTSWANA	33	22	55
	LAOS	41	14	55
	GUINEA EQUATORIALE	48	4	52
	MALDIVE	29	18	47
	TOGO	28	19	47
	BENIN	24	22	46
	AFGHANISTAN	29	11	40
	SWAZILAND	16	20	36
	ARMENIA	25	10	35
	MAURITANIA	20	15	35
	CIAD	24	9	33
	NEPAL	17	12	29
	KIRGHIZISTAN	23	5	28
	BRUNEI	16	11	27
	GUINEA BISSAU	19	8	27
	REPUBBLICA CENTRAFRICANA	16	11	27
	MONGOLIA	18	7	25
	GUINEA	19	3	22
	GAMBIA	13	2	15
	TONGA	11	4	15
	UZBEKISTAN	12	1	13
	TAGIKISTAN	7	3	10
	SAMOA	3	5	8
	TURKMENISTAN	8	0	8
	SAO TOME' E PRINCIPE	3	2	5
	LESOTHO	2	1	3
	PALAU	1	1	2
	ISOLE MARSHALL	0	1	1
Totale		111.653	96.974	208.627

segue d): AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE



Dati rilevati al 1° dicembre 2016

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

Gli elettori italiani residenti all'estero che votano per corrispondenza distinti per ripartizioni della circoscrizione Estero e per regioni

ripartizione a) EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia)

Regione	Uomini	Donne	Totale elettori
SICILIA	229.065	189.486	418.551
PUGLIA	122.230	97.030	219.260
CAMPANIA	119.448	98.732	218.180
LOMBARDIA	103.037	89.743	192.780
CALABRIA	86.059	69.195	155.254
VENETO	67.997	61.027	129.024
LAZIO	60.922	52.954	113.876
PIEMONTE	45.543	38.967	84.510
SARDEGNA	45.307	37.708	83.015
EMILIA-ROMAGNA	41.468	37.479	78.947
FRIULI-VENEZIA GIULIA	38.674	37.521	76.195
ABRUZZO	35.820	31.009	66.829
TOSCANA	31.157	26.983	58.140
TRENTINO-ALTO ADIGE	23.193	22.090	45.283
BASILICATA	24.661	20.055	44.716
LIGURIA	21.473	18.411	39.884
MARCHE	18.999	16.799	35.798
MOLISE	15.902	13.999	29.901
UMBRIA	10.221	9.213	19.434
VALLE D'AOSTA	1.737	1.702	3.439
Totale	1.142.913	970.103	2.113.016

ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE

Regione	Uomini	Donne	Totale elettori
LAZIO	86.592	90.102	176.694
VENETO	66.476	71.622	138.098
CAMPANIA	52.788	56.955	109.743
CALABRIA	49.548	55.681	105.229
SICILIA	49.066	53.630	102.696
PIEMONTE	49.146	52.726	101.872
LOMBARDIA	48.612	50.854	99.466
MARCHE	29.544	32.864	62.408
LIGURIA	26.393	28.743	55.136
ABRUZZO	23.646	25.276	48.922
BASILICATA	22.823	25.208	48.031
FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.948	24.852	46.800
TOSCANA	20.681	22.491	43.172
EMILIA-ROMAGNA	20.752	22.043	42.795
PUGLIA	16.584	17.897	34.481
TRENTINO-ALTO ADIGE	12.206	11.756	23.962
MOLISE	11.247	11.968	23.215
UMBRIA	2.984	3.121	6.105
SARDEGNA	2.622	2.726	5.348
VALLE D'AOSTA	226	240	466
Totale	613.884	660.755	1.274.639

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Regione	Uomini	Donne	Totale elettori
SICILIA	29.477	26.403	55.880
CAMPANIA	25.391	23.016	48.407
LAZIO	21.804	20.055	41.859
CALABRIA	21.164	19.733	40.897
LOMBARDIA	13.897	11.426	25.323
PUGLIA	11.410	10.497	21.907
VENETO	10.844	10.501	21.345
ABRUZZO	10.842	10.266	21.108
MOLISE	7.335	7.122	14.457
PIEMONTE	7.325	6.159	13.484
TOSCANA	7.151	6.175	13.326
FRIULI-VENEZIA GIULIA	5.642	5.630	11.272
EMILIA-ROMAGNA	5.810	4.904	10.714
LIGURIA	4.288	3.636	7.924
BASILICATA	3.156	2.971	6.127
MARCHE	2.844	2.657	5.501
TRENTINO-ALTO ADIGE	1.588	1.495	3.083
SARDEGNA	1.339	1.153	2.492
UMBRIA	1.000	908	1.908
VALLE D'AOSTA	146	138	284
Totale	192.453	174.845	367.298

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Regione	Uomini	Donne	Totale elettori
SICILIA	13.202	12.429	25.631
CALABRIA	12.115	12.234	24.349
LOMBARDIA	12.449	9.081	21.530
LAZIO	11.370	9.551	20.921
VENETO	10.635	9.197	19.832
CAMPANIA	8.805	8.135	16.940
TOSCANA	6.522	5.565	12.087
ABRUZZO	5.714	5.498	11.212
PIEMONTE	6.307	4.872	11.179
FRIULI-VENEZIA GIULIA	5.531	5.205	10.736
EMILIA-ROMAGNA	4.215	3.052	7.267
PUGLIA	3.722	3.168	6.890
LIGURIA	2.395	1.813	4.208
MARCHE	2.107	1.670	3.777
BASILICATA	1.561	1.432	2.993
MOLISE	1.448	1.343	2.791
SARDEGNA	1.534	1.143	2.677
TRENTINO-ALTO ADIGE	1.096	876	1.972
UMBRIA	795	613	1.408
VALLE D'AOSTA	130	97	227
Totale	111.653	96.974	208.627

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

RIEPILOGO PER REGIONE DEGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE VOTANO PER CORRISPONDENZA

Regione	Uomini	Donne	Totale elettori
SICILIA	320.810	281.948	602.758
CAMPANIA	206.432	186.838	393.270
LAZIO	180.688	172.662	353.350
LOMBARDIA	177.995	161.104	339.099
CALABRIA	168.886	156.843	325.729
VENETO	155.952	152.347	308.299
PUGLIA	153.946	128.592	282.538
PIEMONTE	108.321	102.724	211.045
ABRUZZO	76.022	72.049	148.071
FRIULI-VENEZIA GIULIA	71.795	73.208	145.003
EMILIA-ROMAGNA	72.245	67.478	139.723
TOSCANA	65.511	61.214	126.725
MARCHE	53.494	53.990	107.484
LIGURIA	54.549	52.603	107.152
BASILICATA	52.201	49.666	101.867
SARDEGNA	50.802	42.730	93.532
TRENTINO-ALTO ADIGE	38.083	36.217	74.300
MOLISE	35.932	34.432	70.364
UMBRIA	15.000	13.855	28.855
VALLE D'AOSTA	2.239	2.177	4.416
Totale	2.060.903	1.902.677	3.963.580

Dati rilevati al 1° dicembre 2016

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

Gli elettori italiani temporaneamente all'estero per un periodo previsto di almeno tre mesi (comprendente la data di votazione), per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi, che hanno presentato domanda di voto all'estero per corrispondenza distinti per ripartizioni della circoscrizione Estero e per Stati

Ripartizione	Stato di residenza	Uomini	Donne	Totale elettori
a) EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia)	REGNO UNITO	2.373	2.962	5.335
	FRANCIA	1.318	1.807	3.125
	GERMANIA	1.358	1.463	2.821
	SPAGNA	1.228	1.412	2.640
	BELGIO	838	1.021	1.859
	PAESI BASSI	639	576	1.215
	SVIZZERA	345	352	697
	PORTOGALLO	271	314	585
	AUSTRIA	282	297	579
	IRLANDA	200	230	430
	SVEZIA	233	187	420
	DANIMARCA	218	147	365
	POLONIA	222	142	364
	TURCHIA	208	72	280
	FEDERAZIONE RUSSA	110	100	210
	UNGHERIA	116	69	185
	NORVEGIA	85	74	159
	REPUBBLICA CECA	91	61	152
	FINLANDIA	74	63	137
	GRECIA	75	60	135
	ROMANIA	79	56	135
	MALTA	64	62	126
	CIPRO	96	27	123
	LUSSEMBURGO	56	45	101
	SLOVACCHIA	59	39	98
	ALBANIA	53	37	90
	BULGARIA	42	35	77
	ESTONIA	41	34	75
	LITUANIA	33	40	73
	CROAZIA	32	24	56
	REPUBBLICA DI SERBIA	32	23	55
	LETTONIA	25	23	48
	KOSOVO	21	13	34
	SLOVENIA	13	16	29
	BOSNIA-ERZEGOVINA	15	11	26
	UCRAINA	16	7	23
	REPUBBLICA DI MACEDONIA	9	6	15
	MONTENEGRO	7	5	12
	BIELORUSSIA	10	1	11
	ISLANDA	6	5	11
	SAN MARINO	4	5	9
	MOLDOVA	4	3	7
	MONACO	5	2	7
STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO	3	1	4	
	Totale	11.009	11.929	22.938

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI**Le curiosità**

Ripartizione	Stato di residenza	Uomini	Donne	Totale elettori
b) AMERICA MERIDIONALE	BRASILE	144	106	250
	ARGENTINA	131	117	248
	PERU'	35	48	83
	CILE	45	32	77
	COLOMBIA	33	31	64
	ECUADOR	27	36	63
	BOLIVIA	15	18	33
	URUGUAY	16	16	32
	VENEZUELA	16	4	20
	PARAGUAY	3	0	3
		Totale	465	408

Ripartizione	Stato di residenza	Uomini	Donne	Totale elettori
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	STATI UNITI D'AMERICA	802	673	1.475
	CANADA	133	130	263
	MESSICO	54	42	96
	GUATEMALA	9	14	23
	NICARAGUA	13	10	23
	PANAMA	14	8	22
	REPUBBLICA DOMINICANA	13	9	22
	EL SALVADOR	7	7	14
	HAITI	6	6	12
	CUBA	5	6	11
	COSTARICA	6	4	10
	ANTIGUA E BARBUDA	1	1	2
	HONDURAS	1	1	2
	GIAMAICA	0	1	1
		Totale	1.064	912

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI**Le curiosità**

Ripartizione	Stato di residenza	Uomini	Donne	Totale elettori
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	LIBANO	642	88	730
	AFGHANISTAN	596	29	625
	AUSTRALIA	314	250	564
	IRAQ	425	17	442
	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	226	203	429
	LIBIA	166	5	171
	EGITTO	104	40	144
	EMIRATI ARABI UNITI	81	38	119
	GIAPPONE	62	47	109
	KENYA	51	54	105
	TUNISIA	50	52	102
	NUOVA ZELANDA	69	29	98
	INDIA	46	49	95
	ISRAELE	46	49	95
	MAROCCO	47	47	94
	CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA	50	38	88
	ETIOPIA	42	40	82
	KUWAIT	75	7	82
	THAILANDIA	48	32	80
	SUD AFRICA	37	38	75
	SOMALIA	63	2	65
	GIBUTI	62	2	64
	VIETNAM	37	26	63
	MOZAMBICO	32	30	62
	ALGERIA	44	16	60
	ARABIA SAUDITA	37	21	58
	ANGOLA	40	17	57
	GIORDANIA	24	33	57
	QATAR	30	23	53
	NIGERIA	40	9	49
	REPUBBLICA DI COREA	25	21	46
	SINGAPORE	27	17	44
	SENEGAL	23	20	43
	CONGO	20	18	38
	UGANDA	15	23	38
	ERITREA	19	14	33
	GHANA	19	14	33
	SUDAN	17	14	31
	PAKISTAN	22	7	29
	TAIWAN	11	18	29
	IRAN	19	9	28
	KAZAKHSTAN	19	5	24
	ZAMBIA	10	13	23
	INDONESIA	11	10	21
	CAMERUN	6	14	20
	FILIPPINE	13	7	20
AZERBAIGIAN	12	7	19	
SRI LANKA	11	8	19	
MALAYSIA	13	5	18	

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

Ripartizione	Stato di residenza	Uomini	Donne	Totale elettori
segue d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	GEORGIA	10	6	16
	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	6	9	15
	COSTA D'AVORIO	9	5	14
	OMAN	10	4	14
	TANZANIA	11	3	14
	UZBEKISTAN	11	2	13
	ARMENIA	6	5	11
	MADAGASCAR	5	6	11
	BANGLADESH	5	5	10
	MYANMAR	6	3	9
	ZIMBABWE	4	5	9
	TURKMENISTAN	4	4	8
	GABON	3	4	7
	MALAWI	1	5	6
	BAHREIN	2	3	5
	CIAD	2	2	4
	CAMBOGIA	2	1	3
	GUINEA BISSAU	1	2	3
	MAURITIUS	2	1	3
	NAMIBIA	2	1	3
	RUANDA	1	2	3
	BENIN	1	1	2
	BURKINA FASO	1	1	2
	BURUNDI	0	2	2
	MALDIVE	1	1	2
	NEPAL	1	1	2
	SIERRA LEONE	1	1	2
	SWAZILAND	2	0	2
	CAPO VERDE	1	0	1
	GUINEA	1	0	1
	KIRGHIZISTAN	1	0	1
	MALI	1	0	1
	MAURITANIA	0	1	1
	MONGOLIA	1	0	1
TOGO	1	0	1	
	Totale	4.014	1.661	5.675



Dati rilevati al 1° dicembre 2016

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

Gli elettori italiani temporaneamente all'estero che hanno presentato domanda di voto all'estero per corrispondenza distinti per ripartizioni della circoscrizione Estero e per regioni

ripartizione a) EUROPA (inclusi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia)			
Regione	Uomini	Donne	Totale elettori
LAZIO	1.728	1.935	3.663
LOMBARDIA	1.724	1.842	3.566
VENETO	978	1.091	2.069
EMILIA-ROMAGNA	815	994	1.809
TOSCANA	773	843	1.616
PIEMONTE	693	815	1.508
SICILIA	651	614	1.265
CAMPANIA	614	604	1.218
PUGLIA	628	560	1.188
LIGURIA	327	384	711
TRENTINO-ALTO ADIGE	338	358	696
SARDEGNA	297	392	689
FRIULI-VENEZIA GIULIA	295	361	656
MARCHE	317	339	656
ABRUZZO	253	254	507
CALABRIA	222	163	385
UMBRIA	185	193	378
BASILICATA	92	87	179
MOLISE	50	63	113
VALLE D'AOSTA	29	37	66
Totale	11.009	11.929	22.938

ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE			
Regione	Uomini	Donne	Totale elettori
LAZIO	132	110	242
LOMBARDIA	59	51	110
EMILIA-ROMAGNA	35	41	76
VENETO	34	33	67
TOSCANA	31	29	60
PIEMONTE	36	23	59
PUGLIA	19	14	33
MARCHE	18	14	32
LIGURIA	15	14	29
SICILIA	15	14	29
ABRUZZO	15	12	27
CAMPANIA	17	10	27
SARDEGNA	9	8	17
UMBRIA	10	6	16
TRENTINO-ALTO ADIGE	6	8	14
FRIULI-VENEZIA GIULIA	7	5	12
CALABRIA	5	6	11
MOLISE	0	6	6
BASILICATA	1	4	5
VALLE D'AOSTA	1	0	1
Totale	465	408	873

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Regione	Uomini	Donne	Totale elettori
LAZIO	250	241	491
LOMBARDIA	221	165	386
EMILIA-ROMAGNA	95	80	175
VENETO	85	89	174
TOSCANA	66	64	130
PIEMONTE	64	49	113
PUGLIA	46	35	81
SICILIA	40	23	63
CAMPANIA	33	29	62
MARCHE	31	25	56
FRIULI-VENEZIA GIULIA	19	21	40
ABRUZZO	19	18	37
SARDEGNA	18	18	36
TRENTINO-ALTO ADIGE	15	21	36
CALABRIA	20	11	31
LIGURIA	20	7	27
UMBRIA	9	6	15
MOLISE	6	5	11
BASILICATA	5	3	8
VALLE D'AOSTA	2	2	4
Totale	1.064	912	1.976

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Regione	Uomini	Donne	Totale elettori
LAZIO	746	425	1.171
LOMBARDIA	373	289	662
FRIULI-VENEZIA GIULIA	544	70	614
VENETO	310	146	456
TOSCANA	322	77	399
EMILIA-ROMAGNA	246	139	385
PUGLIA	326	54	380
CAMPANIA	252	68	320
SICILIA	261	45	306
PIEMONTE	142	108	250
SARDEGNA	83	41	124
MARCHE	75	48	123
TRENTINO-ALTO ADIGE	82	25	107
LIGURIA	69	36	105
ABRUZZO	63	30	93
CALABRIA	50	13	63
UMBRIA	40	22	62
BASILICATA	15	14	29
MOLISE	9	7	16
VALLE D'AOSTA	6	4	10
Totale	4.014	1.661	5.675

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

RIEPILOGO PER REGIONE DEGLI ELETTORI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI VOTO ALL'ESTERO PER CORRISPONDENZA

Regione	Uomini	Donne	Totale elettori
LAZIO	2.856	2.711	5.567
LOMBARDIA	2.377	2.347	4.724
VENETO	1.407	1.359	2.766
EMILIA-ROMAGNA	1.191	1.254	2.445
TOSCANA	1.192	1.013	2.205
PIEMONTE	935	995	1.930
PUGLIA	1.019	663	1.682
SICILIA	967	696	1.663
CAMPANIA	916	711	1.627
FRIULI-VENEZIA GIULIA	865	457	1.322
LIGURIA	431	441	872
MARCHE	441	426	867
SARDEGNA	407	459	866
TRENTINO-ALTO ADIGE	441	412	853
ABRUZZO	350	314	664
CALABRIA	297	193	490
UMBRIA	244	227	471
BASILICATA	113	108	221
MOLISE	65	81	146
VALLE D'AOSTA	38	43	81
Totale	16.552	14.910	31.462

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI



Le curiosità

Gli Stati con il minor numero ed il maggior numero di elettori italiani residenti all'estero e temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza



LEGENDA

- ripartizione a) EUROPA (inclusi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia);
- ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE;
- ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE;
- ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.





Dati rilevati al 1° dicembre 2016

I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

Le curiosità

Le regioni con il minor numero ed il maggior numero di elettori italiani residenti all'estero e temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza



Dati rilevati al 1° dicembre 2016

I REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE

I REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE



La Costituzione della Repubblica Italiana prevede, come strumento di democrazia diretta per mezzo del quale gli elettori sono chiamati ad esprimersi su una o più tematiche (con un "SI" o con un "NO"), le diverse forme di *referendum*:

- il *referendum* abrogativo di leggi statali e atti aventi forza di legge, totali o parziali (articolo 75);
- il *referendum* popolare su leggi, provvedimenti amministrativi e statuto della regione (articolo 123, primo e terzo comma);
- il *referendum* riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (articolo 132, primo comma);
- il *referendum* riguardante il passaggio da una regione a un'altra di province o comuni (articolo 132, secondo comma);
- il *referendum* per l'istituzione di nuovi comuni o la modifica della circoscrizione comunale o della denominazione (articolo 133, secondo comma);
- il *referendum* sulle leggi costituzionali e di revisione della Costituzione (articolo 138).

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE (articolo 138)

È disciplinato dal Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha per oggetto la sottoposizione all'approvazione popolare di una legge costituzionale o di revisione costituzionale e presenta le seguenti caratteristiche:

- è *eventuale* in quanto i soggetti costituzionalmente abilitati a presentare la richiesta referendaria non hanno l'obbligo giuridicamente sanzionato, bensì la semplice facoltà di chiedere che si proceda alla consultazione popolare;
- ha *estensione nazionale*, poiché possono parteciparvi tutti i cittadini che hanno il diritto di voto per la Camera dei deputati (diciottenni);
- è *ad iniziativa mista*, poiché la richiesta può provenire alternativamente da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali o da un quinto dei membri di una Camera;
- è *preventivo*, poiché costituisce una fase del procedimento di approvazione di una legge;
- ha *funzione confermativa*, poiché il suo esito permette l'entrata in vigore di una legge di rango costituzionale già approvata dal Parlamento o, viceversa, ne determina la mancata promulgazione.



Vi sono poi le consultazioni popolari non previste dalla Costituzione, ma disciplinate a livello regionale negli statuti delle regioni ad autonomia speciale e ordinaria e quelle introdotte dagli statuti e regolamenti comunali per tematiche a livello locale. La legge 7 aprile 2014, n. 56, ha previsto, tra l'altro, la sottoposizione a *referendum* dell'eventuale proposta del consiglio comunale del capoluogo della città metropolitana per una nuova articolazione territoriale di tale comune (articolo 1, comma 22).

La stessa legge prevede anche, al comma 130, di sentire le popolazioni interessate mediante *referendum* consultivo comunale nel caso di proposta di aggregazione di comuni mediante incorporazione.

I REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7 OTTOBRE 2001

E' il primo referendum costituzionale della storia della Repubblica Italiana, indetto con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2001.

Gli elettori furono chiamati a decidere se confermare o meno la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione (diventata poi legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Testo del quesito referendario

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001?

Scheda di voto

The image shows a fac-simile of a referendum ballot card. At the top, it reads "REFERENDUM COSTITUZIONALE" and "7 ottobre 2001". Below that, there is a line for "PROVINCIA DI". The card is labeled "SCHEDA PER LA VOTAZIONE" and includes a section for the scrutator's signature ("FIRMA DELLO SCRUTATORE") and a stamp ("TIMBRO"). The main text of the ballot asks: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001?". At the bottom, there are two boxes for voting: "SI" and "NO". A large "fac-simile" watermark is overlaid on the card.

Risultati

%VOTANTI	% SI	% NO
34,1	64,2	35,8

I REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 e 26 GIUGNO 2006

E' stato indetto con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.

Testo del quesito referendario

Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente "Modifiche alla Parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?

Scheda di voto

The image shows a fac-simile of a referendum ballot card. At the top, it reads "REFERENDUM COSTITUZIONALE" and "25-26 giugno 2006". Below that is a line for "PROVINCIA DI". The main section is titled "SCHEDA PER LA VOTAZIONE" and contains the text: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche alla Parte II della Costituzione' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?". At the bottom, there are two boxes labeled "SI" and "NO" for voting. A circular stamp area is labeled "TIMBRO". A large "fac-simile" watermark is overlaid on the card.

Risultati

	%VOTANTI	% SI	% NO
ITALIA	53,8	38,4	61,6
ESTERO	27,9	52,2	47,8
ITALIA + ESTERO	52,5	38,7	61,3



E' stato il primo referendum costituzionale in cui gli elettori italiani residenti all'estero hanno votato per corrispondenza (legge 27 dicembre 2001, n. 459)

LE FONTI NORMATIVE

LE FONTI NORMATIVE

Costituzione della Repubblica Italiana

Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151

Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche

Decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74

Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente

Decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98

Integrazioni e modifiche al decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche

Decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 99

Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente

Decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219

Norme per lo svolgimento del "referendum" istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso

Legge costituzionale 21 febbraio 1947, n. 1

Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente

Legge costituzionale 17 giugno 1947, n. 2

Proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente

Legge 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Legge 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

Legge 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

LE FONTI NORMATIVE

Legge 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

Legge 6 maggio 2015, n. 52

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

Decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

IL GLOSSARIO

IL GLOSSARIO

AIRE

E' l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, tenuta dai comuni. L'AIRE nazionale, presso il Ministero dell'interno, è costantemente aggiornata dai comuni stessi.

CAMPAGNA REFERENDARIA

Periodo antecedente la data del *referendum* durante il quale, dopo la convocazione dei comizi, le forze politiche svolgono attività di comunicazione e propaganda politica al fine di ottenere il consenso dei cittadini elettori sull'orientamento di voto referendario suggerito.

CORPO ELETTORALE

Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostative al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo e cioè il diritto di scegliere, attraverso il voto, la risposta favorevole o sfavorevole al quesito referendario.

CORTE DI CASSAZIONE

Giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria.

ELENCO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA

Lista dei residenti (o temporaneamente presenti) all'estero che ricevono il plico con la scheda per il voto referendario nella loro abitazione all'estero.

ELETTORATO ATTIVO

Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o *referendum*.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Sono considerati dalla legge elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza all'estero gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo previsto di almeno tre mesi nel quale ricade la data del *referendum*, nonché i familiari con loro conviventi.

INDIZIONE DEL REFERENDUM

Avviene con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Verbale con il quale l'Ufficio centrale per il *referendum* proclama i risultati ufficiali della consultazione referendaria.

PROPAGANDA REFERENDARIA

Campagna referendaria con le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, ecc.).

QUORUM

Termine mutuato dal latino che indica la previsione di un numero minimo di partecipanti (elettori) affinché la consultazione sia valida.

RAPPRESENTANTE DI PARTITO/COMITATO PROMOTORE

Cittadino elettore che assiste alle operazioni di voto e di scrutinio in rappresentanza di un partito o di un comitato promotore. Per ogni seggio ci possono essere al massimo due rappresentanti per ogni partito o comitato promotore (uno effettivo ed uno supplente), i

IL GLOSSARIO

cui nominativi vengono designati al comune o direttamente all'Ufficio elettorale di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

SCHEDA BIANCA

Scheda di votazione che l'elettore inserisce nell'urna senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno; tale scheda, conseguentemente, non potrà essere conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti alle due risposte e cioè al SI o al NO.

SCHEDA ELETTORALE

Foglio cartaceo su cui l'elettore esprime il proprio voto e nel quale sono riportati il quesito referendario e le due risposte SI e NO.

SCHEDA NULLA

Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere "nulla" l'intera espressione del suffragio e che, conseguentemente, non potrà essere conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti alle risposte favorevoli o sfavorevoli al quesito.

SCHEDA VALIDA

Scheda di votazione dalla quale risulta la volontà dell'elettore di attribuire il proprio voto ad una delle due risposte al quesito referendario che sono indicate sulla scheda.

SCRUTATORE

Cittadino elettore che, una volta nominato dalla Commissione elettorale comunale, assiste alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio.

SCRUTINIO (o SPOGLIO)

Insieme delle operazioni al termine della votazione, comprendenti l'attribuzione dei voti alle due risposte referendarie sulla base delle manifestazioni di voto espresse nelle schede votate all'interno dell'Ufficio elettorale di sezione (seggio).

SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO

Luogo dove si effettua la votazione (coincide con l'Ufficio elettorale di sezione).

SEGGIO ELETTORALE OSPEDALIERO (anche detto SEZIONE OSPEDALIERA)

Ufficio elettorale di sezione istituito per ogni 500 posti letto, o frazione di 500, presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario.

SEGGIO ELETTORALE SPECIALE

Ufficio incaricato solo della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali o luoghi di cura aventi da 100 a 199 posti letto, degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti verranno portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario di riferimento.

SEGGIO ELETTORALE VOLANTE

Ufficio composto dal presidente, il segretario ed uno scrutatore di seggio elettorale ordinario (o sezione ospedaliera), che si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare con la funzione di raccogliere il voto dei degenti.

SPOGLIO (vedi SCRUTINIO)

TESSERA ELETTORALE

Documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza.

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

E' costituito presso la Corte di cassazione ed è chiamato a decidere sulla legittimità delle richieste referendarie ed a proclamare i risultati ufficiali del *referendum*.

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento referendario.

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Ufficio in cui si effettuano le operazioni referendarie, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario).

VOTO

Suffragio espresso dall'elettore per una delle due risposte al quesito referendario; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto.

VOTO ASSISTITO

Suffragio espresso dall'elettore impossibilitato ad esprimere autonomamente il proprio voto per infermità fisica; quest'ultimo ha diritto di essere accompagnato da un altro elettore all'interno della cabina del seggio.

VOTO DOMICILIARE

Suffragio espresso al proprio domicilio dall'elettore affetto da infermità gravissime, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Suffragio espresso dall'elettore all'estero su una scheda inviata per posta dal Consolato e poi rispedita con un'apposita busta al Consolato stesso.

